Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 2 maggio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 aprile 1977, n. **151**.
Cause di sospensione della durata della custodia preventiva . Pag. 3031

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1977, n. **152**.
Richiamo alle armi per aggiornamento e addestramento, nell'anno 1977, di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito e della Marina . . Pag. 3031

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. **153**.
Esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento dei titoli di studio, con allegato, effettuato a Vienna il 19 febbraio 1976 . . . . . . Pag. 3032

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. **154**.
Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale granatieri di Sardegna, in Roma . Pag. 3034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1977, n. **155**.
Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato . . . Pag. 3034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977.
Nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . Pag. 3034

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.
Riconoscimento nei confronti della ditta AVIR - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, in Napoli, stabilimenti di Corsico e Sesto Calende, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale . . . . Pag. 3035

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1977.
Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo . . . . Pag. 3035

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1977.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sei-Geri, in Torino. Pag. 3036

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Firenze . . . . Pag. 3036

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1977.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale delle sementi e delle attrezzature sementiere », in Vicenza. Pag. 3036

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coppo Alessandro, stabilimento di Rovereto (ora Sisma del gruppo Egam) . . . . Pag. 3037

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia . . . . Pag. 3037

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.
Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso . . . . Pag. 3037

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1977.
Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso . . . . . . Pag. 3038

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1977.
Determinazione, in via provvisoria, del contributo per l'assistenza malattia dovuto dai coloni e mezzadri pensionati per l'anno 1976 . . . Pag. 3038

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1977.
Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli. Pag. 3038

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1977.
Proroga di un ulteriore trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli . . Pag. 3039

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1977.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imas, con sede e stabilimento in Medole . Pag. 3039

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.
Variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 8 febbraio-30 giugno 1977 e del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi « Svedesi S/40 » e « Familiari » a decorrere dal 2 maggio 1977. Pag. 3039

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa dei Ceramisti di Seminara a r.l., in Seminara, in liquidazione. Pag. 3041

Ministero del tesoro:
Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 3041
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3041

CONCORSI ED ESAMI

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Agrigento: Concorso a posti di personale sanitario medico . . Pag. 3042

Ospedale « V. Emanuele II » di Amandola: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3042

Ospedale di Offida: Concorso ad un posto di assistente radiologo . . . . . Pag. 3042

Ospedale « Calai » di Gualdo Tadino: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico . Pag. 3042

Ospedale dei bambini « G. Salesi » di Ancona: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 3042

Ospedale « S. Sebastiano martire » di Frascati: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista Pag. 3042

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1976, n. **44.**
Adattamento della norma dell'art. 3 della legge dello Stato 25 febbraio 1971, n. 124, alle condizioni regionali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3 dello statuto speciale Pag. 3043

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. **45.**
Revisione, per l'anno 1975, delle aliquote di cui all'art. 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27. Pag. 3043

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. **46.**
Contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore . . . . Pag. 3043

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. **47.**
Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione . . . . Pag. 3044

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. **48.**
Indennità di carica e rimborsi di spese spettanti ai consiglieri regionali ed ai membri dell'ufficio di presidenza del consiglio e della giunta regionali . . . . . Pag. 3048

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. **49.**
Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della casa da gioco di Saint-Vincent . Pag. 3049

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1976, n. **50.**
Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1971-31 dicembre 1971. Pag. 3051

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1976, n. **51.**
Autorizzazione a contrarre un mutuo di lire unmiliardoduecentomilioni per la costruzione di edifici scolastici in Valle d'Aosta . . . . Pag. 3051

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1977, n. **7.**
Norme provvisorie per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica di cui al programma 1975-77 della legge 5 agosto 1975, n. 412 . . . . Pag. 3051

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. **8.**
Formazione dei piani di sviluppo agricolo . . Pag. 3052

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. **9.**
Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale . . . . Pag. 3053

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. **10.**
Disciplina dei trasporti pubblici di competenza regionale. Pag. 3055

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. **11.**
Norme per la formazione del piano regionale di edilizia residenziale pubblica . . . . Pag. 3058

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. **12.**
Modificazione all'art. 25 della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26: norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia . . . . Pag. 3060

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 117 DEL 2 MAGGIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 25 marzo 1977; Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.
(1884)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 aprile 1977, n. **151.**

Cause di sospensione della durata della custodia preventiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare le cause di sospensione della durata della custodia preventiva;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile, ovvero per causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o rinvio ».

Art. 2.

Dopo l'art. 432 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 432-*bis*. (*Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia preventiva*). — Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal sesto comma dell'art. 272 riguardano soltanto alcuno fra più imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che, per evidente e assoluta necessità del giudizio, ritenga di sospendere o rinviare il dibattimento ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1977, n. **152.**

Richiamo alle armi per aggiornamento e addestramento, nell'anno 1977, di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito e della Marina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno 1977 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purché ancora soggetti ad obblighi militari:

cinquanta sottufficiali e cinquanta graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;

cinquanta sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà per ogni arma, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1977

LEONE

LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1977
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. **153.**

Esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento dei titoli di studio, con allegato, effettuato a Vienna il 19 febbraio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento dei titoli di studio, con allegato, effettuato a Vienna il 19 febbraio 1976, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'ultima clausola dello scambio di note stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 1

Vienna, 19 febbraio 1976

Eccellenza,

a seguito dello scambio di note del 24 luglio 1972 che, in attuazione dell'art. 10 dell'accordo firmato il 14 marzo 1952 tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, tratta il reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici, mi onoro, per incarico del mio Governo, di proporre quanto segue:

I gradi accademici elencati nell'allegato, la cui piena equipollenza è stata riconosciuta dalla Commissione austro-italiana di esperti il 13 febbraio 1975, vengono riconosciuti reciprocamente senza esame integrativo, a meno che nell'allegato non sia previsto diversamente.

Per quanto concerne i gradi accademici austriaci conseguiti in base alla disposizione sull'esame di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, BGBl. no. 271/1937, in relazione con la legge federale del 30 giugno 1971 sugli indirizzi di studio per le scienze umanistiche e naturali, BGBl. no. 326/1971, e che non sono indicati al punto 4 dell'allegato, non è possibile riconoscere l'equipollenza con i titoli italiani, ma potranno tuttavia essere riconosciuti ai fini del proseguimento degli studi in Italia e del conseguimento di una laurea italiana i periodi di studio compiuti in Austria per il conseguimento di un titolo per il Lehramt.

Qualora il Governo austriaco fosse disposto ad accettare le presenti proposte, mi permetto proporre, per incarico del mio Governo, che la presente nota e la nota di risposta di Vs. Eccellenza costituiscano un accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, il quale entrerà in vigore sessanta giorni dopo il giorno in cui i due Stati si saranno reciprocamente comunicati che sussistono i presupposti costituzionali previsti a tale fine in ciascuno di essi.

Voglia accogliere, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

Ambasciatore
Dr. Vittorio CORDERO DI MONTEZEMOLO
Direttore generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica
MINISTERO AFFARI ESTERI - ROMA

S.E. l'ambasciatore Dr. Georg SCHLUMBERGER
Direttore generale delle relazioni culturali
Ministero federale degli affari esteri
VIENNA

ALLEGATO

TITOLI ACCADEMICI CHE VENGONO EQUIPARATI SENZA ESAME INTEGRATIVO

Titoli accademici austriaci	Titoli accademici italiani
1) Magister pharmaciae, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 25 gennaio 1973, BGBl. no. 99/1973	Laurea in farmacia
2) Magister architecturae, conseguito presso l'Istituto superiore di arte applicata di Vienna secondo l'ordinamento di studi del 1° febbraio 1974, BGBl. no. 125/1974	Laurea in architettura
3) Magister philosophiae, conseguito presso la facoltà teologica, secondo l'ordinamento di studi del 18 febbraio 1971, BGBl. no. 88/1971	Laurea in filosofia
4) Magister philosophiae oppure Magister rerum naturalium, conseguiti secondo le norme della legge federale del 30 giugno 1971 sugli indirizzi di studio per le scienze umanistiche e naturali, BGBl. no. 326/1971, in relazione con le norme relative all'esame di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, BGBl. no. 271/1937	
Magister philosophiae:	
a) Lehramt per latino e greco	Laurea in lettere (indirizzo classico) (1)
b) Lehramt per storia e tedesco	Laurea in materie letterarie (1)
c) Lehramt per anglistica, romanistica e slavistica	Laurea in lingue e letterature straniere moderne
Magister rerum naturalium:	
a) Lehramt per geografia	Laurea in geografia (2)
b) Lehramt per storia naturale	Laurea in scienze naturali
c) Lehramt per matematica e fisica	Laurea in matematica (indirizzo didattico)
5) *a)* Magister rerum naturalium in fisica, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 24 agosto 1974, BGBl. no. 583/1974	Laurea in fisica

Titoli accademici austriaci	Titoli accademici italiani
b) Magister rerum naturalium in chimica, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 24 agosto 1974, BGBl. no. 582/1974	Laurea in chimica
c) Magister philosophiae in filosofia, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 31 agosto 1973, BGBl. no. 471/1973	Laurea in filosofia
d) Magister philosophiae oppure rerum naturalium in psicologia, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 31 agosto 1973, BGBl. no. 473/1973	Laurea in psicologia
e) Magister philosophiae in pedagogia, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 31 agosto 1973, BGBl. no. 472/1973	Laurea in pedagogia
f) Magister philosophiae o rerum naturalium in geografia, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 19 luglio 1974, BGBl. no. 562/1974	Laurea in geografia
g) Magister philosophiae o rerum naturalium in educazione fisica, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 18 luglio 1974, BGBl. no. 586/1974	Diploma di educazione fisica
h) Magister philosophiae in filosofia, pedagogia e psicologia (Lehramt nelle scuole secondarie), conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 31 agosto 1973, BGBl. no. 474/1973	Laurea in pedagogia

(1) Per il riconoscimento in Italia si richiede un esame integrativo di letteratura italiana, qualora non sia stato scelto italiano come seconda materia.

(2) Per il riconoscimento in Italia si richiede un esame integrativo in storia economica, qualora non sia stata scelta storia come seconda materia.

Wien, am 19. Februar 1976

BUNDESMINISTERIUM
FUR
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

ao. und bev. Botschafter
Dr. Georg SCHLUMBERGER

Leiter der
Kulturpolitischen Sektion

Exzellenz!

Ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note vom 19. Februar 1976 zu bestätigen, die in deutscher Übersetzung wie folgt lautet:

« Im Nachhang zum Notenwechsel vom 24. Juli 1972, der in Durchführung von Artikel 10 des Übereinkommens vom 14. März 1952 zwischen der Italienischen Republik und der Republik Österreich zur Förderung der kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern die gegenseitige Anerkennung akademischer Titel und Grade behandelt, beehre ich mich, im Auftrag meiner Regierung folgendes vorzuschlagen:

Die in der Beilage angeführten akademischen Grade, deren volle Gleichwertigkeit von der osterreichisch-italienischen Expertenkommission am 13. Februar 1975 festgestellt wurde, werden ohne Zusatzprüfung gegenseitig anerkannt, soferne in der Beilage nichts Gegenteiliges vorgesehen ist.

Hinsichtlich der österreichischen akademischen Grade, die auf Grund der Prüfungsvorschrift für das Lehramt an Mittelschulen, BGBl. Nr. 271/1937, in Zusammenhang mit dem Bundesgesetz vom 30. Juni 1971 über geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Studienrichtungen, BGBl. Nr. 326/1971, erworben wurden und die nicht in Punkt 4 der Beilage genannt sind, ist die Gleichstellung mit italienischen Graden nicht möglich, es können jedoch die zurückgeletgen Studiernzeiten zwecks Fortsetzung der Studien und Erreichung einer italienischen "laurea" anerkannt werden.

Sollte die österreichische Regierung bereit sein, die obigen Vorschläge zu akzeptieren, darf ich im Auftrag meiner Regierung vorschlagen, daß die vorliegende Note und die Antwortnote Eurer Exzellenz ein Abkommen zwischen der Italienischen Republik und der Republik Österreich darstellen, das sechzig Tage nach dem Tag in Kraft tritt, an dem die beiden Staaten einander mitteilen, daß die jeweiligen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür gegeben sind.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

BEILAGE

AKADEMISCHE GRADE, DIE OHNE ZUSATZPRÜFUNGEN GLEICHGESTELLT WERDEN

Österreichische akademische Grade	Italienische akademische Grade
1) Magister der Pharmazie nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 25. Jänner 1973, BGBl. Nr. 99/1973	Laurea in farmacia
2) Magister der Architektur an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien nach der Studienordnung vom 1. Feber 1974, BGBl. Nr. 125/1974	Laurea in architettura
3) Magister der Philosophie der Theologischen Fakultät nach der Studienordnung vom 18. Feber 1971, BGBl. Nr. 88/1971	Laurea in filosofia
4) Magister der Philosophie oder Magister der Naturwissenschaften nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 30. Juni 1971 über geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Studienrichtungen, BGBl. Nr. 326/1971, im Zusammenhang mit der Prüfungsvorschrift für das Lehramt an Mittelschulen, BGBl. Nr. 271/1937	
Magister der Philosophie:	
a) Lehramt für Latein und Griechisch	Laurea in lettere (indirizzo classico) (1)
b) Lehramt fü Geschichte und Deutsch	Laurea in materie letterarie (1)
c) Lehramt für Anglistik, Romanistik, Slawistik	Laurea in lingue e letterature straniere moderne
Magister der Naturwissenschaften:	
a) Lehramt für Geographie	Laurea in geografia (2)
b) Lehramt für Naturgeschichte	Laurea in scienze naturali
c) Lehramt für Mathematik und Physik	Laurea in matematica (indirizzo didattico)

Österreichische akademische Grade	Italienische akademische Grade
5) *a*) Magister der Naturwissenschaften der Studienrichtung Physik nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 24. August 1974, BGBl. Nr. 583/1974	Laurea in fisica
b) Magister der Naturwissenschaften der Studienrichtung Chemie nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 24. August 1974, BGBl. Nr. 582/1974	Laurea in chimica
c) Magister der Philosophie der Studienrichtung Philosophie nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 31. August 1973, BGBl. Nr. 471/1973	Laurea in filosofia
d) Magister der Philosophie oder der Naturwissenschaften der Studienrichtung der Psychologie nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 31. August 1973, BGBl. Nr. 473/1973	Laurea in psicologia
e) Magister der Philosophie der Studienrichtung Pädagogik nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 31. August 1973, BGBl. Nr. 472/1973	Laurea in pedagogia
f) Magister der Philosophie oder der Naturwissenschaften der Studienrichtung Geographie nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 19. Juli 1974, BGBl. Nr. 562/1974	Laurea in geografia
g) Magister der Philosophie oder der Naturwissenschaften der Studienrichtung Leibeserziehung nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 18. Juli 1974, BGBl. Nr. 536/1974	Diploma di educazione fisica
h) Magister der Philosophie der Studienrichtung Philosophie, Pädagogik und Psychologie (Lehramt an höheren Schulen) nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 31. August 1973, BGBl. Nr. 474/1973 ».	Laurea in pedagogia

Ich beehre mich Euer Exzellenz mitzuteilen, daß die österreichische Regierung die in Ihrer Note enthaltenen Vorschläge billigt und daß somit Ihre Note und diese Antwortnote ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik darstellen, das sechzig Tage nach dem Tage in Kraft tritt, an dem die beiden Staaten einander mitteilen, daß die jeweiligen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür gegeben sind.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Dr. Georg Schlumberger m.p.

S.E. Botschafter
Dr. Vittorio Cordero di Montezemolo
Generaldirektor für Kulturelle, Wissenschaftliche und Technische Zusammenarbeit Außenministerium Rom

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
Forlani

(1) Zwecks Anerkennung in Italien ist eine Ergänzungsprüfung italienischer Literatur abzulegen, soferne nicht Italienisch als zweites Fach gewählt wurde.

(2) Zwecks Anerkennung in Italien ist eine Zusatzprüfung aus Wirtschaftsgeschichte abzulegen, falls nicht Geschichte als zweites Fach gewählt wurde.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. **154**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale granatieri di Sardegna, in Roma.

N. 154. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale granatieri di Sardegna, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1977
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1977, n. **155**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 155. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Vigo Giuseppina in favore della Scuola nazionale cani guida per ciechi, in Scandicci (Firenze), con testamento olografo pubblicato a rogito notaio Luigi Zanzi in data 19 ottobre 1970, numero 69948/14526 di repertorio, registrato a Varese il 10 novembre 1970 al n. 2149, vol. 259, consistente nella somma di L. 3.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visti gli articoli 2, 4 e 5 del decreto sopra menzionato, relativi alla nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 concernente la nomina del sig. Fernando Montagnani a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che per compiuto quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla nomina del nuovo presidente;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1976, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Vista la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta di insediamento del 1° febbraio 1977, ha provveduto alla proposta di una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;

Ritenuta l'opportunità di nominare presidente dell'Istituto la persona indicata per prima nella terna proposta dall'anzidetto consiglio di amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Reggio è nominato presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere ai termini dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1977

LEONE

ANSELMI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1977
Registro n. 5 *Lavoro, foglio n.* 81

(4653)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.

Riconoscimento nei confronti della ditta AVIR - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, in Napoli, stabilimenti di Corsico e Sesto Calende, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta AVIR - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede sociale in Napoli, stabilimento di Corsico (Milano), con effetto dal 4 aprile 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale interessante gli stabilimenti di Corsico (Milano) e Sesto Calende (Varese);

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta AVIR - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede sociale in Napoli, stabilimenti di Corsico (Milano) e Sesto Calende (Varese), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4430)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4423)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sei-Geri, in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Sei-Geri di Torino ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sei-Geri di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4424)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota n. 12063 del 28 luglio 1976 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Firenze, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Lo Pumo dott. Paolo, direttore dell'ufficio provinciale dal lavoro.

Membri:

Lisi geom. Antonio, rappresentante del genio civile;

Manicone dott. Carlo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Mott dott. Giancarlo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pacini Giorgio, Sacconi Guido, Sagrati Roberto, Casini Paolo, Torregiani Riccardo, Rosi Italo e Macchinelli Renzo, rappresentanti dei lavoratori;

Perigli rag. Luciano, Croci dott. Alessandro, Lonzi dott. Nedo e Zappi Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Tante cav. Glauco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3647)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale delle sementi e delle attrezzature sementiere », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale delle sementi e delle attrezzature sementiere », che avrà luogo a Vicenza dal 3 al 5 settembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 marzo 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(3688)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coppo Alessandro, stabilimento di Rovereto (ora Sisma del gruppo Egam).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Coppo Alessandro, stabilimenti di Collegno - frazione Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento) (ora Sisma del gruppo Egam) con effetto dal 15 ottobre 1973;

Visti i decreti ministeriali 15 ottobre 1974, 6 marzo 1975 e 6 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento per lo stabilimento di Rovereto (Trento);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coppo Alessandro, stabilimento di Rovereto (Trento) (ora Sisma del gruppo Egam), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4426)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia;

Viste le dimissioni del sig. Giuliano Ulian da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota del 24 febbraio 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Romeo Trevisan in sostituzione del sig. Giuliano Ulian, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Romeo Trevisan è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Giuliano Ulian, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1977

(4203) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente, modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, con effetto dal 15 giugno 1975;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale.

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4419)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, numero 464, concernente, modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, con effetto dal 15 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 gennaio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 19 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4420)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1977.

Determinazione, in via provvisoria, del contributo per l'assistenza malattia dovuto dai coloni e mezzadri pensionati per l'anno 1976.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo capitario a carico dei coloni e mezzadri e dei rispettivi concedenti per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni e mezzadri;

Considerata la necessità di provvedere al finanziamento per l'anno 1976 dell'assistenza di malattia ai pensionati delle categorie predette;

Ritenuto che non sono ancora noti i dati definitivi relativi al costo delle prestazioni erogate nell'anno 1975, sulla cui base, ai sensi del citato art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, deve essere determinata la misura del contributo capitario per l'anno 1976;

Decreta:

Per l'anno 1976 il contributo dovuto dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti, ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito, in via provvisoria, nella misura di lire 16 per ogni giornata accertata per i coloni e mezzadri ai sensi dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, salvo conguaglio con la misura definitiva del contributo stesso che sarà stabilita sulla base del costo effettivo delle prestazioni erogate nell'anno 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4416)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, numero 464, concernente, modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 23 agosto 1971;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 13 maggio 1975, 20 agosto 1975, 2 ottobre 1975, 16 dicembre 1975, 12 aprile 1976 e 26 luglio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 20 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4421)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1977.

Proroga di un ulteriore trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 15 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1976 e 24 novembre 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevolte alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 20 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4422)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imas, con sede e stabilimento in Medole.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imas, con sede e stabilimento in Medole (Mantova), con effetto dal 1° luglio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imas, con sede e stabilimento in Medole (Mantova), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4425)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 8 febbraio-30 giugno 1977 e del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi « Svedesi S/40 » e « Familiari » a decorrere dal 2 maggio 1977.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1932 e n. 95 del 25 aprile 1932;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto legislativo, 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 20 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi è fissato nella misura unica dell'8%;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974, e relativo alla proroga della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 1° luglio 1974, concernente la determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 7 luglio 1975, concernente l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di Minerva, la cancellazione dalla tariffa di alcuni tipi di fiammiferi e la determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1975-30 giugno 1977;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 agosto 1975, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubblico e delle relative aliquote di imposta per i cerini S/80 ed R/100;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 31 agosto 1976, concernente la revisione straordinaria delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° agosto 1976-30 giugno 1977;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, numero 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 7 febbraio 1977, con il quale l'aliquota di imposta sul valore aggiunto per i fiammiferi viene elevata dal 12% al 14%;

Visto le proposte in data 4 aprile 1977, presentate dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Riconosciuta la necessità di procedere alla determinazione di nuove aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 8 febbraio-30 giugno 1977, per consentire il pagamento dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto mantenendo inalterati i prezzi di vendita al pubblico del prodotto, nonché di procedere alla modifica dei prezzi di vendita al pubblico di due tipi di fiammiferi;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando i prezzi di vendita al pubblico fissati con decreto ministeriale 18 giugno 1974 e 30 luglio 1975, citati alle premesse, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi stabilite per il periodo 1° agosto 1976-30 giugno 1977 con decreto ministeriale 12 agosto 1976, sono variate nelle misure indicate nel prospetto che segue, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento nella misura fissata dall'art. 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, per il periodo 8 febbraio-30 giugno 1977:

Tipo di fiammiferi	Imposta fabbricazione lire	Imposta valore aggiunto lire
1) Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo . .	36,4650	12,2850
2) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati « Cerini S 80 »	41,8050	12,2850
3) Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo . .	15,0260	4,9140
4) Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto .	13,5475	6,1425
5) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Svedesi S 40 »	10,0860	4,9140
6) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	22,3350	12,2850
7) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	23,7750	12,2850
8) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	26,6650	184,2750
9) Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	8,8445	3,6855
10) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	14,9375	6,1425
11) Busta pubblicitaria di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinati al fosforo amorfo del tipo Minerva .	26,8150	12,2850
12) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinati al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari » . .	7,7875	6,1425

Art. 2.

A decorrere dal 2 maggio 1977 il prezzo di vendita al pubblico della scatola con 40 fiammiferi « Svedesi S 40 » è stabilito in L. 50 (cinquanta) e quello della busta con 100 fiammiferi « Familiari » è stabilito in L. 75 (settantacinque). E' fatto obbligo ai rivenditori autorizzati di cedere ai consumatori non meno di due buste di « Familiari » per ciascun acquisto.

Dalla stessa data, fermo restando l'aggio da corrispondere ai rivenditori nella misura dell'8% dei nuovi prezzi di vendita al pubblico, le aliquote di imposta di fabbricazione per i tipi di fiammiferi sopra menzionati sono variate nelle misure indicate nel prospetto che segue, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento nella misura fissata dall'art. 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15:

Tipo di fiammiferi	Imposta fabbricazione lire	Imposta valore aggiunto lire
1) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Svedesi S 40 »	18,0575	6,1425
2) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinati al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari » .	27,7160	9,2140

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1977
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 264

(4495)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa dei Ceramisti di Seminara a r.l., in Seminara, in liquidazione.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1977 il cav. Trovato Sebastiano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa dei Ceramisti di Seminara a r.l., in Seminara (Reggio Calabria), sciolta con precedente decreto in data 11 giugno 1975, in sostituzione del dott. Michele Medici, che ha rinunciato all'incarico.

(4356)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 Mod. 241. — Data: 6 dicembre 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bologna. — Intestazione: Vignoli Marco, nato a Bologna il 31 agosto 1945. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 27 aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,75	886,75	886,60	886,75	886,75	886,70	886,70	886,75	886,75	886,75
Dollaro canadese	846 —	846 —	846,50	846 —	846 —	845,99	846,35	846 —	846 —	846 —
Franco svizzero	350,74	350,74	350,60	350,74	350,70	350,70	350,76	350,74	350,74	350,75
Corona danese	148,29	148,29	148,20	148,29	148,28	148,25	148,30	148,29	148,29	148,30
Corona norvegese	167,78	167,78	167,70	167,78	167,77	167,75	167,785	167,78	167,78	167,75
Corona svedese	203,81	203,81	203,80	203,81	203,86	203,80	203,80	203,81	203,81	203,80
Fiorino olandese	360,11	360,11	360,20	360,11	360,32	360,10	360 —	360,11	360,11	360,10
Franco belga	24,484	24,484	24,51	24,484	24,50	24,45	24,48	24,484	24,484	24,50
Franco francese	178,76	178,76	178,80	178,76	178,76	178,75	178,71	178,76	178,76	178,75
Lira sterlina	1525 —	1525 —	1524,50	1525 —	1524,76	1525 —	1524,90	1525 —	1525 —	1525 —
Marco germanico	374,35	374,35	374,40	374,35	374,40	374,30	374,31	374,35	374,35	374,35
Scellino austriaco	52,671	52,671	52,68	52,671	52,55	52,65	52,66	52,671	52,671	52,68
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,90	22,94	22,99	22,90	22,91	22,94	22,94	22,95
Peseta spagnola	12,899	12,899	12,8950	12,899	12,88	12,88	12,90	12,899	12,899	12,90
Yen giapponese	3,191	3,191	3,20	3,191	3,188	3,18	3,1880	3,191	3,191	3,20

Media dei titoli del 27 aprile 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,650
Redimibile 3,50 % 1934	99,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	87 —
» 5 % (Ricostruzione)	98,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,625
» 5 % (Città di Trieste)	91,125
» 5 % (Beni esteri)	99,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,225
» 5,50 % » » 1968-83	76,975
» 5,50 % » » 1969-84	75,300
» 6 % » » 1970-85	77,050
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	82,950
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,175
» poliennali 7 % 1978	93,700
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,125
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,425
» » 9 % 1980	87,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	886,725
Dollaro canadese	846,175
Franco svizzero	350,75
Corona danese	148,295
Corona norvegese	167,782
Corona svedese	203,805
Fiorino olandese	360,055
Franco belga	24,482
Franco francese	178,735
Lira sterlina	1524,95
Marco germanico	374,33
Scellino austriaco	52,665
Escudo portoghese	22,925
Peseta spagnola	12,899
Yen giapponese	3,189

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente del servizio di anestesia, rianimazione e trasfusionale;
un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
due posti di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(4466)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI AMANDOLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario analista;
un posto di primario e un posto di assistente di anestesia;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Amandola (Ascoli Piceno).

(4473)

OSPEDALE DI OFFIDA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Offida (Ascoli Piceno).

(4461)

OSPEDALE « CALAI » DI GUALDO TADINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(4460)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(4462)

OSPEDALE « S. SEBASTIANO MARTIRE » DI FRASCATI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione,
tutti con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Frascati (Roma).

(4463)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1976, n. **44**.

Adattamento della norma dell'art. 3 della legge dello Stato 25 febbraio 1971, n. 124, alle condizioni regionali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3 dello statuto speciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dall'art. 3 dello statuto speciale della Regione, fino al 31 dicembre 1978, possono essere ammessi ai corsi — riservati a dipendenti in servizio presso l'ente ospedaliero regionale della Valle d'Aosta — per il conseguimento del certificato di abilitazione all'arte ausiliaria di infermiere generico coloro i quali, per ragioni di età, non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di 1° grado, purchè siano in possesso della licenza elementare.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 ottobre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. **45**.

Revisione, per l'anno 1975, delle aliquote di cui all'art. 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le aliquote di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l'anno 1975 sono stabilite fino ad un massimo di:

L. 121 per autobus/km per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a m 800;

L. 211 per autobus/km per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a m 800, purchè posto nel territorio della regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.

Art. 2.

La giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 49 milioni, graverà sul cap. 481 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. La copertura della maggiore spesa per l'anno finanziario 1976 e per gli esercizi successivi è assicurata dallo accertamento di una corrispondente maggiore entrata sul capitolo 13 del bilancio stesso e dal normale incremento delle entrate tributarie di pertinenza della Regione di cui al predetto capitolo o ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per l'esercizio 1977 e successivi.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 13. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*), del primo comma, del secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . L. 49.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 481. — Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea viaggiatori . . . . L. 49.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 novembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. **46**.

Contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire, anche per l'anno 1976 e successivi, l'attuazione contrattuale in sede regionale del protocollo d'intesa, convenuto per il periodo 1° luglio 1974-31 dicembre 1975, tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti dalle imprese private che gestiscono autolinee in concessione ed applicano il contratto A.N.A.C., allo scopo di mantenere la perequazione retributiva e normativa dei lavoratori del settore ed al fine, altresì, di garantire l'efficienza e la continuità dei detti pubblici servizi, la regione Valle d'Aosta concede alle imprese medesime un contributo annuo pari a L. 3.068.160 per ciascun dipendente in servizio nell'anno 1976.

Il contributo sarà determinato per ciascun dipendente in proporzione al periodo di servizio nell'anno.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo è concesso alle imprese:

che applichino il contratto di lavoro stipulato in sede regionale il 10 novembre 1975 per l'attuazione del protocollo d'intesa;

che abbiano garantito la normale efficienza del servizio ed osservate le disposizioni contrattuali di lavoro nonchè le leggi sociali.

Art. 3.

La misura del contributo per ciascuna azienda è determinata in base al personale iscritto nel libro matricola e sarà erogata in rate trimestrali anticipate, sulla base dei dati del trimestre precedente, con liquidazione nei primi quindici giorni del mese successivo alla scadenza del trimestre precedente.

La concessione dei contributi di cui al precedente comma, nonchè l'impegno e la liquidazione delle relative spese, saranno deliberati dalla giunta regionale.

A tale scopo le aziende stesse dovranno presentare, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda in bollo diretta al presidente della giunta regionale, corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o sede di impresa che nei confronti dei dipendenti verrà applicato il contratto di lavoro di cui agli articoli 1 e 2;

2) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti iscritti nei libri matricola dell'impresa o della sede di impresa, distinti per trimestre, a partire dal 1° gennaio 1976.

Per gli anni successivi, si procederà annualmente alla presentazione al presidente della giunta regionale di analoga domanda, entro il giorno 15 del mese di gennaio, con inoltro trimestrale degli elenchi del personale secondo la procedura di cui al punto 2).

Art. 4.

Per gli anni successivi il contributo di cui all'art. 1 costituirà spesa corrente della Regione, sarà soggetto a revisione annuale e sarà adeguato alle variazioni incrementative dei costi in funzione dei nuovi oneri comunque derivanti.

La copertura del relativo maggior onere sarà assicurata dal normale incremento delle entrate tributarie di pertinenza della Regione di cui al cap. 13 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 13. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*), del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . L. 70.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 481. — Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori L. 370.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento . . L. 300.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 novembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. 47.

Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

Art. 1.

Organi collegiali

Nella Valle d'Aosta, in analogia con il restante territorio nazionale, sono istituiti, a livello di circolo e di istituto, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Circoli didattici e istituti scolastici

I circoli didattici e gli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica della Regione hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 3.

Consiglio di interclasse e di classe

Il consiglio di interclasse nella scuola elementare è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo e dello stesso plesso, secondo le esigenze di volta in volta accertate. Il consiglio di classe nella scuola secondaria e artistica è formato dai docenti di ogni singola classe.

Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:

a) nella scuola elementare, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti come sopra;

c) nella scuola secondaria superiore ed artistica, due rappresentanti eletti come sopra, nonchè due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

d) nei corsi serali per lavoratori studenti tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

Nella scuola secondaria ed artistica le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art. 4.

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo e nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque si riunisce almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del secondo comma, lettera *g*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 5.

Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva

Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale insegnante, uno del personale non insegnante, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo e nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci, quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Può essere eletto anche un vice presidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, e il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica la rappresentanza dei genitori è ridotta di un'unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, in orario compatibile con gli impegni di lavoro degli eletti o designati.

Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Art. 6.
Consiglio di disciplina degli alunni

Presso ciascuna scuola o istituto scolastico è istituito il consiglio di disciplina degli alunni, che è presieduto dal preside.

Il consiglio di disciplina degli alunni delle scuole medie è formato, oltre che dal presidente, da 4 membri di cui 2 eletti dal collegio dei docenti nel suo seno e 2 eletti dai genitori degli alunni; negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica il consiglio di disciplina è composto, oltre che dal presidente, da 4 membri di cui 2 eletti dal collegio dei docenti nel suo seno, 1 eletto dai genitori degli alunni e 1 eletto dagli studenti.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altresì altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento o assenza.

Il consiglio di disciplina dura in carica un anno.

Contro le decisioni del predetto consiglio è ammesso ricorso al sovraintendente agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico regionale, competente per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.

Le elezioni dei membri del consiglio di disciplina degli alunni hanno luogo secondo le modalità di cui al primo comma del successivo art. 10.

Le funzioni di segretario del consiglio di disciplina sono attribuite dal preside ad uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art. 7.
Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.

Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

Il comitato dura in carica un anno scolastico.

Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

Art. 8.
Attribuzione degli organi collegiali di circolo o di istituto

Le attribuzioni degli organi collegiali di cui agli articoli precedenti sono le stesse indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per i corrispondenti organi istituiti nel restante territorio nazionale e quelle ad essi demandate da leggi statali e regionali.

Capo II
NORME COMUNI

Art. 9.
Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente legge spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

Appartengono al collegio dei docenti tutti gli insegnanti in servizio nel circolo didattico, scuola o istituto, siano essi di ruolo o non di ruolo con incarico a tempo indeterminato o annuale o con supplenza temporanea di durata annuale, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di religione.

I docenti non di ruolo con supplenza saltuaria, che prestano servizio nel circolo didattico, scuola o istituto, fanno parte del collegio dei docenti limitatamente alla durata della supplenza.

I docenti in servizio in più circoli, scuole o istituti appartengono al collegio dei docenti di tutti i circoli, scuole o istituti in cui prestano servizio. Ai soli fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo nell'elezione dei rappresentanti dei docenti nel consiglio di circolo o di istituto, essi debbono optare per un solo circolo, scuola o istituto.

Ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti nel consiglio di disciplina degli alunni, nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e nel consiglio di circolo o di istituto, nonchè dei docenti incaricati di collaborare con il preside o il direttore didattico, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) i docenti di ruolo esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi di qualsiasi durata;

b) i docenti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato e quelli non di ruolo con incarico annuale o supplenza temporanea di durata annuale esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi di qualsiasi durata;

c) i docenti non di ruolo con supplenza saltuaria non esercitano l'elettorato attivo e passivo per alcun organo.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore ed artistica, qualunque sia la loro età.

Art. 10.
Elezioni

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

Le liste dei candidati che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 10, e da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma superiori a 10, e da 20 elettori se questi siano superiori a 100.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello nè può presentarne alcuna.

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

Il voto è personale, libero e segreto.

Art. 11.

Surroga dei membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali, a durata pluriennale, di cui alla presente legge, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che in possesso dei detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 12.

Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali

I consigli di disciplina degli alunni, i comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

I consigli di circolo o di istituto sono nominati con decreto del sovraintendente agli studi.

Art. 13.

Svolgimento delle elezioni

Le elezioni degli organi collegiali di circolo e di istituto si svolgono, di regola, in concomitanza con quelle indette nel restante territorio nazionale.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione della presente legge, sono stabilite con ordinanza dell'assessore alla pubblica istruzione, sentita la giunta regionale in particolare per:

a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;

b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categoria degli elettori;

d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;

e) la formazione delle liste e la predisposizione dei vari tipi di schede;

f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;

g) la proclamazione degli eletti;

h) la convocazione dell'organo;

i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.

Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe si svolgono in giorno lavorativo entro il primo mese dell'anno scolastico con procedura semplificata. Per le altre elezioni le votazioni hanno luogo in un unico giorno non lavorativo.

Art. 14.

Autonomia amministrativa

I consigli di circolo o d'istituto gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo, che dovrà essere presentato alla sovraintendenza agli studi entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario precedente.

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o d'istituto rende il conto consuntivo annuale.

I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore dei consigli di circolo o d'istituto sono assegnati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, con deliberazione della giunta regionale. Essi sono erogati mediante mandati di pagamento intestati al circolo o istituto. Tali fondi possono essere integrati con gli eventuali contributi messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione.

Il servizio di cassa è affidato, su deliberazione del consiglio di circolo o istituto e previa autorizzazione del sovraintendente agli studi, ad una sola azienda o istituto di credito, in base ad apposita convenzione.

I pagamenti sono effettuati unicamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da un altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa, e dal segretario.

Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Con apposito regolamento saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consultivo, dei relativi adempimenti contabili nonchè del servizio di cassa.

Art. 15.

Vigilanza

Il sovraintendente agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo.

Il sovraintendente agli studi procede all'approvazione dei bilanci preventivi, sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico regionale.

La giunta regionale procede all'approvazione dei conti consuntivi, sentito il parere obbligatorio di una commissione formata dal sovraintendente agli studi o in sua vece un funzionario della carriera direttiva appartenente all'ufficio scolastico, da un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato alle finanze e da un funzionario della ragioneria provinciale dello Stato, nonchè da due rappresentanti dei genitori, un membro dei consigli d'istituto e un membro dei consigli di circolo, preferibilmente esperti in materia amministrativo-contabile.

La commissione di cui al precedente comma ha la facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione dell'assessore alla pubblica istruzione, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici e gli istituti scolastici che hanno presentato il conto.

Il sovraintendente agli studi vigila sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. A tal fine i direttori didattici e i presidi invieranno all'ufficio scolastico le deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto entro venti giorni dalla avvenuta loro adozione da parte degli organi suindicati. In caso di irregolarità, il sovraintendente invita gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse. In tal caso viene immediatamente sospesa la esecutività della delibera. Nel potere di vigilanza del sovraintendente agli studi rientra il potere di annullare gli atti illegittimi degli organi collegiali, salvo che in ordine agli stessi siano previsti appositi ricorsi amministrativi ad altri organi.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o d'istituto, il sovraintendente agli studi, su conforme parere del consiglio scolastico regionale, procede allo scioglimento del consiglio.

In caso di conflitto di competenze tra gli organi di cui alla presente legge, decide il sovraintendente agli studi, sentito il consiglio scolastico regionale.

Art. 16.
Pubblicità delle sedute e degli atti

Le sedute del consiglio di circolo o istituto sono pubbliche, salvo motivata contraria deliberazione da adottarsi di volta in volta dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti.

Il consiglio di circolo o d'istituto stabilisce, nel suo regolamento, norme per regolare l'accesso del pubblico, anche in relazione alla capienza dei locali disponibili, e per assicurare l'ordinato svolgimento delle riunioni.

La seduta non è pubblica quando la deliberazione abbia per oggetto questioni attinenti a singole persone.

Il preside, quando lo ritenga opportuno e anche su richiesta dei rappresentanti delle singole componenti, può autorizzare la presenza dei genitori e degli alunni della classe alle riunioni del consiglio di classe, tranne nei casi previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 3 della presente legge.

Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 17.
Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni

L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e d'istituto, nonchè delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 18.
Decadenza

I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal precedente art. 11.

Capo III
ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 19.
Diritto di assemblea

Gli studenti della scuola superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 20.
Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele o di corso.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe costituiscono il comitato studentesco di istituto, il quale elegge nel suo seno il proprio presidente e può esprimere un comitato esecutivo. Per eventuali riunioni del comitato studentesco e del comitato esecutivo potranno essere utilizzate le ore destinate all'assemblea d'istituto in caso di mancata utilizzazione di esse o due ore mensili.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata scolastica e la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio di istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Al fine di promuovere forme di coordinamento tra le singole scuole e per la trattazione di temi specifici e comuni è consentito lo svolgimento, durante le ore di lezione, di riunioni di rappresentanze studentesche degli istituti secondari superiori della Regione. A tal fine il comitato studentesco delegherà propri rappresentanti, in numero non superiore a tre, comunicando previamente al preside i nominativi, il giorno e l'ora della riunione. Per tali riunioni potranno essere utilizzate non più di tre ore al mese.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o d'istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti, rispettivamente della classe o dell'istituto, che lo desiderino.

Art. 21.
Funzionamento delle assemblee studentesche

L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al consiglio d'istituto.

L'assemblea d'istituto è convocata dal presidente del comitato studentesco su richiesta della maggioranza del comitato stesso o su richiesta del 10 per cento degli studenti iscritti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside. Il comitato studentesco e il presidente eletto dall'assemblea garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il preside ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 22.
Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe o d'interclasse costituiscono il comitato dei genitori del circolo o dello istituto, il quale elegge nel suo seno il proprio presidente.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il direttore didattico o preside.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe. L'assemblea di istituto è convocata per iniziativa del presidente del comitato dei genitori anche su richiesta della maggioranza del comitato stesso, oppure dal 10 per cento dei genitori degli alunni iscritti; in mancanza d'iniziativa da parte dei soggetti suindicati, l'assemblea d'istituto può essere convocata dai genitori eletti nel consiglio d'istituto o di circolo oppure dal preside o direttore didattico.

Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o d'istituto, convoca o autorizza la convocazione e i promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele, di plesso o di corso.

All'assemblea di classe o d'istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.

Capo IV

NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 23.

Organi collegiali dell'istituto professionale regionale

Fino a quando non sarà attuata la riforma dell'istituto professionale regionale, si svolgeranno distinte elezioni per gli organi collegiali a livello di istituto nella sede centrale e in ciascuna delle scuole coordinate, in considerazione delle diverse esigenze ambientali delle singole unità scolastiche.

Presso ogni singola scuola coordinata saranno costituiti distinti organi collegiali, con le stesse attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Nell'ambito delle rispettive scuole coordinate, i direttori delle medesime eserciteranno le funzioni attribuite ai presidi ai sensi della presente legge.

Art. 24.

Proroga degli organi in carica

Fino a quando non saranno insediati gli organi collegiali previsti dalla presente legge, gli organi collegiali attualmente esistenti restano in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti fino alla scadenza del mandato.

Art. 25.

Gratuità della partecipazione agli organi collegiali

La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge è gratuita.

Art. 26.

Norma finanziaria

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 300 milioni per l'esercizio 1976 e in lire 500 milioni per ciascuno dei successivi esercizi finanziari, graverà sul cap. 638 del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa di lire 300 milioni, prevista per l'anno 1976, è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 16 della parte entrate del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976; il finanziamento della maggiore spesa annua di lire 500 milioni per gli esercizi 1977 e successivi sarà assicurato dal normale incremento delle entrate tributarie di pertinenza della Regione di cui ai capitoli 10, 13 e 14, parte entrata, del bilancio della Regione stessa per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli di entrata dei bilanci della Regione per l'anno finanziario 1977 e successivi.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . L. 300.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 638. — Spese per il funzionamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416) . L. 300.000.000

Art. 27.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° ottobre 1976. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 novembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. **48.**

Indennità di carica e rimborsi di spese spettanti ai consiglieri regionali ed ai membri dell'ufficio di presidenza del consiglio e della giunta regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1976, l'indennità di carica ed i rimborsi di spese spettanti ai consiglieri ed ai membri dello ufficio di presidenza del consiglio e della giunta regionali sono regolati dalla presente legge.

Con la stessa decorrenza è abrogata la legge regionale 3 agosto 1971, n. 11.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data della prima convocazione del consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti o dalla data della convalida della elezione, nel caso di seggio rimasto vacante, a norma dell'art. 25 dello statuto speciale, ai consiglieri regionali è corrisposta, per garantire il libero svolgimento del loro mandato, una indennità di carica mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari al trenta per cento dello stipendio mensile lordo iniziale del presidente di sezione di Corte di cassazione, calcolato in base alla tabella degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, ed al cento per cento dell'indennità integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge statale 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, spettante al personale statale in attività di servizio.

Art. 3.

Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, è inoltre corrisposta, per spese inerenti all'espletamento del mandato, una diaria mensile lorda pari a lire duecentosettantamila.

Per ogni giornata di assenza alle adunanze consiliari e per ogni assenza alle riunioni delle commissioni e degli altri organi interni del consiglio, sarà effettuata, nel mese successivo, sull'importo della diaria di cui al precedente comma, una ritenuta, rispettivamente, di lire quindicimila e di lire diecimila.

L'importo annuo delle predette ritenute sarà versato, entro il 31 gennaio di ogni anno, al fondo della cassa di previdenza per i consiglieri regionali, istituita con l'art. 120 del vigente regolamento interno per il funzionamento del consiglio.

Art. 4.

L'indennità di carica e la diaria previste nei precedenti articoli sono soggette a ritenute per contributi previdenziali e assicurativi nelle misure stabilite dai competenti organi, in base alle esigenze contabili dei rispettivi fondi.

La misura dell'assegno vitalizio corrisposto dalla cassa di previdenza per i membri del consiglio regionale della Valle d'Aosta è determinata sulla base dell'indennità di carica di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

A decorrere dalla data delle rispettive elezioni o nomine, ai membri della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale sono attribuite, in aggiunta all'indennità di cui al precedente art. 1, le seguenti indennità mensili lorde di carica:

a) lire quattrocentomila al presidente della giunta;

b) lire trecentomila al presidente del consiglio e agli assessori;

c) lire venticinquemila ai vice presidenti del consiglio e al consigliere segretario del consiglio.

Art. 6.

Ai membri dell'ufficio di presidenza del consiglio e della giunta regionale, che si recano fuori del territorio della Regione per ragioni del loro ufficio, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia, comprese le spese per l'uso di vagoneletto, su linee aeree, in piroscafo e sugli automezzi in servizio di linea.

Per ogni 24 ore di assenza dalla sede, compreso il tempo trascorso in viaggio, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore a sette ore, è inoltre corrisposta una indennità nelle misure lorde appresso indicate:

L. 20.000 per viaggi nel territorio della Repubblica italiana;
L. 30.000 per viaggi all'estero.

In casi particolari, può essere autorizzato il rimborso delle maggiori spese su presentazione di adeguata documentazione.

Per i viaggi che comportano una assenza dalla sede di durata inferiore alle 24 ore e senza pernottamento fuori sede, l'indennità di cui al secondo comma è ridotta a metà.

Nessuna indennità è dovuta per viaggi che comportano un'assenza dalla sede inferiore a quattro ore.

Per le assenze dalla sede nell'ambito del territorio della Regione, sono rimborsate le sole spese di viaggio, di vitto e pernottamento.

Per i viaggi compiuti con proprio automezzo è corrisposta, in ogni caso, una indennità chilometrica pari all'indennità chilometrica corrisposta ai dipendenti dell'amministrazione regionale.

Art. 7.

Il trattamento di missione di cui al precedente art. 6 spetta anche ai consiglieri regionali che si recano fuori della propria residenza per incarico del presidente del consiglio regionale o del presidente della giunta regionale.

Art. 8.

Ai consiglieri regionali dimoranti ad una distanza superiore a cinque chilometri dalla sede del consiglio, ai quali non siano attribuite le indennità di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 5, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia e su pubblici mezzi di linea per partecipare alle adunanze del consiglio e alle riunioni delle commissioni e degli altri organi interni del consiglio stesso.

Per i viaggi compiuti allo stesso scopo con proprio automezzo, è corrisposta ai consiglieri di cui al precedente comma una indennità chilometrica netta di lire cento il chilometro.

Art. 9.

Ai consiglieri regionali revisori dei conti consuntivi della Regione è corrisposta una indennità lorda di lire centomila per ogni conto consuntivo revisionato.

Art. 10.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 1, 2, 31 e 32 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 13 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

Le maggiori spese correnti derivanti alla Regione in applicazione della presente legge per gli esercizi 1977 e successivi troveranno copertura nell'incremento delle entrate tributarie, provenienti alla Regione dal riparto fiscale, di cui al cap. 11, parte entrata, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976, che farà registrare un incremento di L. 666.400.000 per il 1977 (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638), e nelle entrate corrispondenti o sostitutive per gli anni successivi al 1977.

Art. 11.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 13. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e)*, *f)*, del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . L. 174.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 1. — Competenze dovute a qualsiasi titolo e spese per premi assicurativi per i componenti del consiglio e ai componenti di commissioni e gruppi consiliari . . . . . . L. 116.000.000

Cap. 2. — Indennità e rimborso spese di trasporto ai consiglieri regionali . . . . » 3.000.000

Cap. 31. — Indennità, assegni, medaglie di presenza, premi assicurativi per il presidente della giunta regionale e per gli assessori . . » 45.000.000

Cap. 32. — Indennità e rimborso spese di trasporto al presidente della giunta regionale e agli assessori . . . . » 10.000.000

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 novembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1976, n. 49.

Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della casa da gioco di Saint-Vincent.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1976 le tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 18, sono abrogate e sostituite dalle tabelle annesse alla presente legge quali allegati *A* e *B*. La tabella *D* annessa alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 23, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge quale allegato *C*.

Art. 2.

Alla copertura del posto di vice commissario si provvede mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme previste al titolo IV, capo I della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o in giurisprudenza o equipollente.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1976 al vice commissario, oltre allo stipendio annuo di cui alla tabella annessa alla presente legge quale allegato *A*, nonchè alle eventuali quote di aggiunta di famiglia ed all'assegno pensionabile di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, spettano le indennità e le gratifiche previste alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, dell'art. 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data 24 novembre 1967, e successive modificazioni.

Dalla stessa data è soppressa, limitatamente al vice commissario, l'indennità speciale (interessenza) di cui al secondo comma dell'art. 13 della norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335 in data 24 novembre 1967.

Art. 4.

Al vice commissario competono aumenti periodici biennali sullo stipendio in numero illimitato, nella misura del 4 % del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto della attribuzione dei successivi stipendi previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, e successive modificazioni.

Art. 5.

Ai titolari dei posti di capo controllore sarà riconosciuta, nella qualifica unificata di controllore in servizio continuativo, una anzianità di servizio tale da consentire l'attribuzione al personale medesimo di uno stipendio uguale a quello maturato nella qualifica soppressa, ferma restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici biennali.

Il personale di cui sopra continuerà a svolgere le mansioni svolte sino ad ora.

Agli effetti della determinazione dello stipendio maturato nella qualifica soppressa, il servizio non di ruolo prestato nella qualifica di controllore in servizio continuativo sarà valutato nella misura dell'80 %.

Tale valutazione assorbe ogni precedente riconoscimento concesso per lo stesso titolo.

Art. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge, l'attuale titolare dell'incarico di vice commissario sarà inquadrato, in via straordinaria, nel relativo posto di ruolo.

I controllori incaricati in servizio di fine settimana che, alla data del 1° gennaio 1976, abbiano compiuto almeno un anno di servizio, nonchè l'incaricato di funzioni ispettive presso la casa da gioco di Saint-Vincent, di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 763, in data 13 marzo 1974, saranno inquadrati a ruolo, in via straordinaria, nei posti vacanti di controllore.

Nell'attesa della revisione delle norme regolamentari sullo ordinamento dei servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa da gioco di Saint-Vincent, le funzioni di cui alla deliberazione sopracitata continueranno ad essere svolte dall'addetto al servizio ispettivo con le modalità e le mansioni stabilite con la deliberazione stessa.

All'inquadramento si provvederà con deliberazione della giunta regionale, a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dal limite di età e dal possesso del prescritto titolo di studio.

L'inquadramento a ruolo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà adottata la deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 7.

L'inquadramento a ruolo in via straordinaria dei controllori di fine settimana è subordinato al superamento, con esito favorevole, di una prova di idoneità consistente in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua francese nonchè il possesso delle cognizioni indispensabili per l'assolvimento delle funzioni proprie dei rispettivi posti. La prova di idoneità sarà espletata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 88 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 8.

Al personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge sarà riconosciuta, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio, degli aumenti periodici biennali del successivo svolgimento della carriera a ruolo aperto, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza della misura dell'80 %.

Il servizio prestato in altre qualifiche rivestite in precedenza sarà valutato ai sensi dell'art. 11, della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6 e dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.

Art. 9.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'indennità giornaliera di conteggio prevista dalla lettera *g*) dell'art. 14 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, è aumentata fino all'importo massimo mensile lordo di lire novantaquattromila.

Art. 10.

L'onere derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 8.000.000 (ottomilioni), graverà sul cap. 71 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

A copertura della maggiore spesa derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge è approvata la seguente variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 13. — Entrate sostitutive dei proventi delle quote di ripartizione fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dalle lettere *e*) e *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . . . L. 8.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 71. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 8.000.000

La maggiore spesa corrente di L. 8.000.000 derivante alla Regione in applicazione della presente legge per l'esercizio 1977 troverà copertura nell'incremento delle entrate tributarie, provenienti alla Regione dal riparto fiscale, di cui al cap. 11, parte entrata, del bilancio preventivo della Regione, per l'anno 1976, che farà registrare un incremento di L. 666.400.000 per il 1977 (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638); la maggiore spesa corrente di L. 8.000.000 per gli esercizi successivi al 1977 troverà copertura nelle relative entrate corrisponenti o sostitutive.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 novembre 1976

ANDRIONE

ALLEGATO *A*

PIANTA ORGANICA DEI POSTI E TABELLA DI ATTUAZIONE DELLA CARRIERA A RUOLO APERTO DEL PERSONALE DIRETTIVO PRESSO LA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT.

Qualifica carriera - gruppo	Numero dei posti	Sviluppo della carriera a ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	Numero di anni
Vice commissario (carriera direttiva - gruppo A/3)	1	4.840.000	dopo 14 anni
		4.290.000	dopo 10 anni
		3.800.000	dopo 6 anni
		3.370.000	dopo 2 anni
		2.990.000	iniziale

ALLEGATO *B*

PIANTA ORGANICA DEI POSTI E TABELLA DI ATTUAZIONE DELLA CARRIERA A RUOLO APERTO DEI CONTROLLORI IN SERVIZIO CONTINUATIVO PRESSO LA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT.

Qualifica carriera - gruppo	Numero dei posti	Sviluppo della carriera a ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	Numero di anni
Controllore in servizio continuativo (carriera di concetto - gruppo B)	22	1.830.000	iniziale
		2.120.000	dopo 4 anni
		2.450.000	dopo 8 anni
		2.830.000	dopo 12 anni
		3.330.000	dopo 16 anni
		3.800.000	dopo 20 anni

ALLEGATO *C*

TABELLA DEI POSTI E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONTROLLORI IN SERVIZIO DI FINE SETTIMANA PRESSO LA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT.

Qualifica carriera - gruppo	Numero dei posti non di ruolo	Indennità annua di incarico
Controllore incaricato in servizio di fine settimana (carriera esecutiva - gruppo C)	1	1.300.000

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1976, **n. 50.**

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1971-31 dicembre 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *novembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1976, **n. 51.**

Autorizzazione a contrarre un mutuo di lire unmiliardoduecentomilioni per la costruzione di edifici scolastici in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di L. 1.200.000.000 per la costruzione in Valle d'Aosta di edifici scolastici.

Art. 2.

Allo stato di previsione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 240. — Entrate per mutui passivi per finanziamento spese straordinarie per opere pubbliche e per iniziative e provvidenze di interesse regionale . L. 1.200.000.000

SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 518. — Spese per la costruzione e sistemazione ed adattamento di edifici per la pubblica istruzione . . . . . L. 1.200.000.000

Art. 3.

L'annualità posticipata di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi prevista in annue L. 142.000.000 farà carico ad appositi istituendi capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni 1977 e successivi e la relativa spesa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10, 13 e 14, parte entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 novembre 1976

ANDRIONE

(2126)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1977, **n. 7.**

Norme provvisorie per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica di cui al programma 1975-77 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Erogazione di finanziamenti

Sino all'emanazione delle norme legislative previste dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1975, n. 412, l'erogazione dei finanziamenti agli enti obbligati per la realizzazione degli edifici scolastici inseriti nel piano programmatico triennale 1975-77, avviene con le seguenti modalità:

a) trenta per cento su presentazione del verbale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato;

b) venti per cento su presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del trenta per cento dei lavori, dal capo dell'ufficio tecnico dell'ente interessato o, in mancanza, dal direttore dei lavori;

c) venti per cento su presentazione dello stato di avanzamento relativo al successivo trenta per cento dei lavori;

d) venti per cento all'ultimazione dei lavori.

Il saldo viene corrisposto ad avvenuto collaudo dell'opera.

I pagamenti sono disposti con decreti del presidente della giunta regionale entro i limiti degli stanziamenti annualmente iscritti nel bilancio regionale ai sensi del successivo art. 2.

Art. 2.

Norma finanziaria

La spesa per la realizzazione del piano triennale 1975-77 di opere di edilizia scolastica è determinata nel complessivo ammontare di lire 99.005 milioni, corrispondente ai fondi attribuiti alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 3, quinto comma della legge 5 agosto 1975, n. 412, e così ripartita:

esercizio 1975-76: L. 27.773.924.000;
esercizio 1977: L. 30.970.033.000;
esercizio 1978: L. 40.261.043.000.

Per l'esercizio finanziario 1976 l'importo di L. 27.773.924.000, comprensivo delle quote 1975-76 dell'assegnazione statale, risulta iscritto al cap. 231202 dello stato di previsione della spesa « programma di finanziamento del piano triennale 1975-77 di edilizia scolastica (impiego delle assegnazioni 1975 e 1976 dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412) », in corrispondenza del cap. 311124 « quota regionale del fondo per il finanziamento del programma triennale 1975-77 di edilizia scolastica - quote 1975-76 (legge 5 agosto 1975, n. 412) », iscritto nello stato di previsione dell'entrata.

Analoghe appostazioni contabili verranno iscritte, con le dotazioni indicate al primo comma del presente articolo, nei bilanci regionali 1977 e 1978.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 gennaio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 20 gennaio 1977, prot. n. 21802/1083*).

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. 8.
Formazione dei piani di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 28 gennaio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione promuove lo sviluppo della produzione, dei livelli di reddito e delle condizioni di vita dei lavoratori e dei produttori agricoli mediante piani di sviluppo agricolo i cui obiettivi dovranno armonizzarsi con la programmazione economica regionale, nazionale e con gli indirizzi comunitari.

Le proposte dei piani di sviluppo agricolo saranno deliberate dagli organismi comprensoriali istituiti con legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, sulla base delle proposte formulate dai comitati agricoli previsti dall'art. 6 della presente legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 7.

Art. 2.
Contenuti del piano di sviluppo agricolo

I piani di sviluppo agricolo:

a) individuano gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo della produzione attraverso la migliore organizzazione aziendale ed interaziendale: precisano le specializzazioni colturali da favorire; indicano la destinazione agricola delle aree in connessione con la definizione del piano territoriale cui spetta la individuazione e la salvaguardia delle aree da destinare alla attività agricola;

b) indicano gli interventi necessari alla sistemazione idrogeologica, alla razionalizzazione ed allo sviluppo della irrigazione nonchè le opere ed i servizi sociali necessari al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazione rurali;

c) definiscono gli strumenti ed indicano gli investimenti per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;

d) determinano, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, in armonia con le direttive regionali, i criteri da osservarsi nei comprensori per la formulazione dei piani di sviluppo aziendale;

e) indicano le iniziative da adottare nei settori della ricerca, della divulgazione, dell'assistenza tecnica, della informazione socio-economica e della qualificazione professionale.

Il piano di sviluppo agricolo indicherà le scelte prioritarie e quantificherà i costi presumibili degli interventi previsti.

Art. 3.
Formazione dei piani di sviluppo agricolo

Le proposte dei piani di sviluppo agricolo saranno deliberate dall'assemblea comprensoriale entro un anno dalla sua costituzione, in armonia con gli indirizzi di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52.

L'assemblea comprensoriale può deliberare, ai sensi del predetto art. 16, la proposta definitiva del piano socio-economico comprensoriale, comprensiva del piano di sviluppo agricolo, prescindendo dalle proposte del comitato agricolo qualora queste non siano state presentate nei termini di cui al precedente comma.

E' fatto salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 16 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52.

Art. 4.
Adeguamento dei piani degli altri enti

Al piano di sviluppo agricolo devono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel settore agricolo del comprensorio cui il piano si riferisce.

Art. 5.
Piano di sviluppo agricolo e piano territoriale comprensoriale

In attesa della approvazione del piano territoriale comprensoriale, l'assemblea comprensoriale individua le aree agricolo-forestali interessate dal piano di sviluppo agricolo; a tale fine propone ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree suddette, le eventuali necessarie modifiche agli strumenti urbanistici vigenti e ne cura il coordinamento.

Art. 6.
Costituzione e composizione dei comitati

Per l'attuazione della presente legge e per favorire la partecipazione dei produttori agricoli e dei lavoratori alla elaborazione del piano di sviluppo agricolo, in ogni comprensorio è costituito un comitato agricolo composto da:

1) dodici rappresentanti dei coltivatori diretti;
2) sette rappresentanti dei lavoratori agricoli;
3) due rappresentanti dei conduttori agricoli non coltivatori;
4) tre rappresentanti delle cooperative agricole.

Tali rappresentanti devono essere scelti di norma fra i residenti nella circoscrizione comprensoriale ove opera il comitato.

I componenti del comitato sono nominati con provvedimenti del presidente dell'organismo comprensoriale su designazione delle organizzazioni provinciali di categoria, in rapporto alla rappresentatività delle organizzazioni medesime, garantendo la presenza di almeno un rappresentante per organizzazione esistente ed operante sul territorio regionale; essi durano in carica quanto l'organismo comprensoriale.

Nel caso di cessazione dalla carica dei propri rappresentanti gli organismi provinciali di categoria provvedono alla designazione dei subentranti.

Ai lavori di ciascun comitato agricolo prendono parte altresì, senza diritto di voto, tre esperti nominati dai presidenti degli organismi comprensoriali, sentite le organizzazioni professionali provinciali dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei veterinari.

Ai componenti del comitato è corrisposta, a titolo di rimborso spese, un'indennità determinata colle modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 7 della legge 15 aprile 1975, n. 52.

Art. 7.
Territori montani

Nei territori classificati montani spetta alle comunità montane elaborare ed approvare il piano agricolo che formerà parte integrante del piano di sviluppo socio-economico previsto dall'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La partecipazione delle forze sociali agricole alla formazione del piano sarà garantita mediante la costituzione di comitati agricoli a livello di ogni comunità montana.

La composizione e la nomina dei comitati saranno determinate dai presidenti delle comunità montane, secondo quanto diposto dal terzo comma del precedente art. 6.

Ai lavori di ciascun comitato agricolo prendono parte altresì, senza diritto di voto, tre esperti nominati dai presidenti delle comunità montane, sentite le organizzazioni professionali provinciali dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei veterinari.

Ai componenti del comitato di cui al presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Compiti del comitato agricolo

Il comitato agricolo è organo di consultazione permanente in agricoltura della comunità montana e dell'organismo comprensoriale.

In particolare spetta al comitato:

a) formulare la proposta per il piano di sviluppo agricolo;

b) esprimere parere sui programmi pluriennali e loro stralci annuali di cui al sesto comma dell'art. 16 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, per quanto concerne gli interventi nel settore agricolo;

c) esprimere parere sui piani di sviluppo aziendale ai fini di quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51;

d) esprimere ogni altro parere che sia richiesto dalle comunità montane o dagli organismi comprensoriali.

Art. 9.

Procedure per la costituzione del comitato agricolo

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le organizzazioni provinciali di categoria di cui al terzo comma del precedente art. 6 designano i propri rappresentanti ai fini della composizione del comitato agricolo.

Entro i quindici giorni successivi all'ultima designazione, il presidente dell'organismo comprensoriale nomina i componenti il comitato agricolo e ne dispone la convocazione.

Il comitato agricolo è presieduto, fino all'elezione dell'ufficio di presidenza del comitato stesso, dal presidente dell'organismo comprensoriale.

In caso di inadempimento alle incombenze di cui al secondo comma del presente articolo, provvede il presidente della giunta regionale.

Il comitato agricolo, nella sua prima riunione, nomina lo ufficio di presidenza, composto dal presidente e da due vicepresidenti.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'ufficio agricolo comprensoriale.

Nei territori montani le funzioni assegnate dal presente articolo al presidente dell'organismo comprensoriale sono attribuite al presidente della comunità montana; le funzioni di segreteria del comitato agricolo sono svolte da un funzionario della comunità montana.

Art. 10.

Uffici agricoli

Gli organismi comprensoriali, le comunità montane ed i comitati agricoli si avvalgono, per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, degli uffici previsti dall'art. 13 della legge 19 novembre 1976, n. 51.

Art. 11.

Attribuzioni di funzioni ai consorzi comprensoriali

Qualora tra gli enti locali partecipanti all'organismo comprensoriale sia costituito un consorzio a norma dell'art. 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, ad esso la Regione delegherà, ai sensi dell'art. 69 dello statuto regionale, le funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata per la attuazione dei piani di sviluppo agricolo e trasferirà gli uffici di interesse comprensoriale previsti dalla presente legge.

Art. 12.

Norma finanziaria

Alle spese derivanti alla Regione per l'applicazione della presente legge e determinate in via presuntiva nella misura annua di lire 120 milioni, si provvede con quota parte dei fondi annualmente stanziati in corrispondenza del cap. 112204: « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese » iscritto nello stato di previsione della spesa corrente dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 gennaio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 26 gennaio 1977, prot. n. 22402/1395*).

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. 9.

Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 28 gennaio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina dei boschi

I complessi boscati e vegetazionali naturali ed artificiali insistenti nell'area dei parchi istituiti con legge regionale sono disciplinati dalla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, salve le diverse disposizioni di cui alla presente legge.

Le competenze concernenti i programmi di sistemazione e le altre competenze attribuite o delegate, a norma della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, alle comunità montane, ai consorzi comprensoriali, ai consorzi tra comuni, oppure, in loro mancanza, ai comuni interessati, spettano per l'area dei parchi regionali ai rispettivi specifici consorzi.

A tal fine il consorzio del parco provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o entro sei mesi dalla sua costituzione, con la collaborazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, alla rilevazione dei complessi boscati e vegetazionali esistenti nell'area del parco e redige una apposita carta forestale in scala non inferiore a 1:5000.

Qualora il consorzio del parco non vi provveda, la rilevazione verrà effettuata dalla Regione.

Art. 2.

Pianificazione della tutela della vegetazione

Il piano territoriale di coordinamento del parco di cui all'art. 1 e seguenti della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, deve altresì indicare per l'area del parco, allo scopo di salvaguardare l'ambiente, i complessi boscati e vegetazionali da tutelare e gli interventi colturali ammissibili.

In particolare il piano individua:

a) le aree con vegetazione naturale climatica da salvaguardare in modo totale, escludendo ogni intervento antropico che non sia disposto dal consorzio del parco per la salvaguardia dei complessi stessi;

b) le aree con vegetazione naturale degradata, ma con possibilità di evoluzione verso un equilibrio fra vegetazione e condizioni ambientali (climax), in cui sono ammissibili tutti gli interventi atti a favorire una evoluzione dinamica della vegetazione;

c) le aree da destinare alle colture industriali dei pioppi e delle altre specie arboree a rapido accrescimento.

Art. 3.

Conservazione colturale dei boschi

I complessi naturali od artificiali dell'area dei parchi devono essere mantenuti a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione colturale.

In particolare gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione delle vegetazioni in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali, e ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto.

I consorzi dei parchi concedono i contributi previsti all'articolo 15, primo comma, della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, con le modalità indicate dall'art. 18 della legge medesima a chi intenda provvedere al rimboschimento con specie arboree tipiche locali, alla ricostituzione dei boschi degradati, diradati o incendiati; alla conversione dei cedui in boschi d'alto fusto, ai diradamenti opportuni, alla ripulitura delle specie infestanti ed alla lotta ai parassiti delle piante, con esclusione delle piantagioni di cui al successivo art. 7 della presente legge.

Alla vigilanza sulla conservazione colturale dei complessi boscati provvedono gli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

I presidenti dei consorzi dei parchi possono impartire, su conforme parere dell'ispettorato forestale competente per territorio ed uditi gli interessati, le prescrizioni atte a garantire la miglior conservazione colturale dei complessi boscati. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni, i presidenti dei consorzi provvedono, previa diffida, alla loro esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 4.

Tagli dei boschi

Chiunque intenda effettuare il taglio dei boschi dovrà farne preventiva denuncia al presidente del consorzio del parco e all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, indicando il tipo ed il numero di piante da abbattere, le finalità cui è volto l'intervento, i reimpianti che si intendono effettuare e le loro modalità esecutive.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia il presidente del consorzio del parco, su parere conforme dello ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, può vietare totalmente o parzialmente il taglio quando da questo possa derivare una grave compromissione o alterazione dell'ambiente naturale del parco, ovvero subordinarlo ai fini di una migliore conservazione dei complessi boscati, al reimpianto con modalità e specie diverse da quelle indicate nella denuncia.

Il taglio dovrà comunque essere di tipo colturale volto al miglioramento del bosco, favorendo in particolare il conseguimento delle finalità indicate al precedente art. 3.

Le piante d'alto fusto che si intendono abbattere e le matricine da riservare dovranno essere preventivamente contrassegnate dagli agenti forestali.

Art. 5.

Tagli a raso

I tagli a raso dei boschi d'alto fusto sono vietati.

Eventuali deroghe al divieto di cui al precedente comma possono essere autorizzate dal presidente del consorzio del parco, sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, nei seguenti casi:

1) attacchi parassitari, incendi boschivi ed interventi di ricostruzione boschiva in genere;

2) elettrodotti, linee telefoniche e telegrafiche, impianti di teleferiche, piste sciistiche, strade ed altre opere pubbliche.

Tale autorizzazione conterrà le prescrizioni riguardanti il ripristino, la sistemazione dei terreni e la eventuale ricostituzione del bosco e verrà rilasciata tenendo conto della tutela ambientale del parco.

Art. 6.

Trasformazione dei boschi

Qualsiasi intervento che comunque comporti un mutamento di destinazione colturale, ovvero una trasformazione nell'uso dei boschi, ivi compresa l'introduzione della coltura del pioppo o di altra specie arborea a rapido accrescimento, deve essere preventivamente autorizzato dal presidente del consorzio del parco; a tal fine gli interessati devono avanzare domanda indicando con precisione gli interventi che intendono effettuare e le loro modalità esecutive, lo stato attuale della vegetazione dell'area interessata e le migliorie ambientali e colturali derivanti dall'intervento.

L'autorizzazione può essere concessa, sentito il parere dello ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, in considerazione degli interessi ambientali del parco.

In sede di autorizzazione possono essere dettate prescrizioni inerenti a modalità esecutive diverse da quelle indicate in domanda e può essere disposto il versamento alla tesoreria del consorzio di una somma a cauzione della buona esecuzione degli interventi; tale somma sarà determinata tenendo conto del costo per l'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte e degli eventuali ripristini.

Art. 7.

Arboricoltura da legno

Il complesso delle pratiche colturali, dall'impianto all'utilizzazione e al rinnovo, relative ai pioppeti artificiali strutturati in monocoltura specializzata o in filari ed alle altre colture arboree a rapido accrescimento, è escluso dalla disciplina di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5; in questi casi resta comunque l'obbligo dei reimpianti sulla stessa superficie o su superfici equivalenti della stessa proprietà.

Al di fuori dei casi di cui al precedente comma tutte le specie arboree ed arbustive facenti parte di complessi boscati, compresi i pioppi ibridi euroamericani e le altre piante estranee all'ambiente, restano assoggettati alla disciplina della presente legge.

Art. 8.

Piante isolate, di giardini e filari stradali

Chiunque intenda procedere nelle fasce fluviali di rispetto e nelle aree di salvaguardia integrale indicate dalle leggi istitutive dei parchi ad abbattimenti di piante isolate, di quelle dei giardini o parchi privati o pubblici non sottoposti a tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di quelle inserite in filari lungo il margine di strade ed in colture di ripa ai margini dei coltivi, deve farne preventiva denuncia al presidente del consorzio del parco e all'ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, indicando il tipo e il numero delle piante da abbattere, i reimpianti che si intendono effettuare e le modalità esecutive dell'intervento.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia, il presidente del consorzio del parco, sentito il parere dello ispettorato forestale competente per territorio, può vietare totalmente o parzialmente gli abbattimenti quando da questi possa derivare una grave compromissione o alterazione dello ambiente naturale del parco stesso, ovvero può subordinarli a reimpianti di tipo e con modalità diverse da quelle indicate in denuncia ai fini di una migliore conservazione dello stato dei luoghi.

Art. 9.

Flora tipica locale

L'elenco delle specie arboree tipiche locali, di cui all'art. 13, primo comma, della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58, viene predisposto limitatamente per il territorio del parco dal consorzio del parco stesso, su proposta degli ispettorati forestali competenti.

Tale elenco contiene pure in apposita sezione quello delle piante da proteggere, ancorchè non appartenenti a specie tipiche locali ed in ulteriore sezione quello della specie di flora spontanea, ivi compresi i funghi, di cui all'art. 13, primo comma, della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58.

Art. 10.

Servizio antincendi

L'area dei singoli parchi regionali costituisce zona territoriale omogenea ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47, ed il consorzio del parco collabora mediante le opportune proposte, per quanto di competenza, alla formazione e all'aggiornamento del piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi.

Il presidente del consorzio del parco sovraintende, per l'area di competenza, alle opere di avvistamento, circoscrizione ed estinzione degli incendi boschivi, ferme restando le competenze tecniche degli organi forestali.

Il presidente del consorzio, fermi restando i poteri della Regione, è delegato in caso d'urgenza a dichiarare lo stato di grave pericolosità ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, con decreto da pubblicarsi all'albo del consorzio da rendersi noto a mezzo degli strumenti di comunicazione più idonei comprese le reti radio locali.

Per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi nella area del parco, il consorzio costituisce, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33, una o più squadre di sorveglianza e pronto intervento, assumendo, ove occorra, personale a tempo determinato in relazione alle speciali esigenze da fronteggiare.

Al personale volontario ed a quello assunto a tempo determinato si applicano rispettivamente le disposizioni di cui allo art. 7, quarto comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47 e all'art. 3 della legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33.

Il consorzio utilizza le attrezzature, i mezzi di trasporto ed il materiale strumentale vario messi a disposizione dalla giunta regionale.

Art. 11.

Sanzioni

Chiunque effettua tagli dei boschi senza farne denuncia ai sensi dell'art. 4, primo comma, ovvero senza l'osservanza dei divieti di cui al precedente art. 4, secondo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 5.000.000.

Chiunque effettua tagli a raso non autorizzati ai sensi del precedente art. 5, e chi effettua interventi che comportano mutamento di destinazione colturale o trasformazione dell'uso dei boschi senza l'autorizzazione del consorzio del parco di cui al precedente art. 6, primo comma, ovvero in difformità alle prescrizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 10.000.000.

Chi procede ad abbattimenti di piante isolate, di piante di giardini e parchi privati e pubblici, non sottoposti alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di piante inserite in filari ed in colture da ripa ai margini dei coltivi, senza l'autorizzazione del presidente del consorzio del parco, ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni impartite all'atto della autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Chi non provvede, entro due anni dal taglio, al reimpianto del pioppeto o di altra coltura arborea a rapido accrescimento, ai sensi del precedente art. 7, primo comma, è soggetto alla sanzione di L. 1.000.000 per ettaro.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dal presidente del consorzio del parco ed i proventi relativi spettano al consorzio stesso.

Resta fermo l'obbligo di risarcire i danni cagionati alle colture nonchè l'obbligo di rimettere i luoghi in pristino stato.

La rimessione in pristino è ordinata dal presidente del consorzio, con provvedimento che fissa un termine, decorso inutilmente il quale il consorzio procede all'esecuzione di ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute a mente delle disposizioni contenute nel regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 gennaio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 26 gennaio 1977, prot. n. 22502/1399*).

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. **10**.

Disciplina dei trasporti pubblici di competenza regionale.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 28 gennaio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e principi della legge

La presente legge disciplina gli autoservizi di trasporto pubblico di persone di cui all'art. 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5.

Il trasporto pubblico di persone è un servizio essenziale per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e di assetto territoriale, fissati dalla programmazione regionale.

La programmazione, il coordinamento, la gestione e la vigilanza sulla regolarità del servizio sono svolti dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito dei compiti e con le procedure fissate dalla presente legge.

Art. 2.

Strutturazione dei trasporti: bacini di trasporto

Ai fini della strutturazione organica degli autoservizi di trasporto pubblico il territorio della Regione è suddiviso in bacini di trasporto entro i quali possa essere programmato un sistema unitario e integrato di trasporto.

Art. 3.

Procedure per la delimitazione dei bacini di trasporto

Sulla base della delimitazione definitiva da parte del consiglio regionale dei comprensori di cui alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, e nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone secondo il disposto del precedente art. 2:

a) la delimitazione dei bacini di trasporto, con l'elenco dei comuni in ciascuno compresi;

b) l'elenco delle linee automobilistiche assegnate a ciascun bacino in prima istanza.

La proposta della giunta, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, è trasmessa ai consigli direttivi dagli organismi comprensoriali.

Gli organismi comprensoriali, tenendo conto delle osservazioni dei comuni e delle provincie, nonchè dei consorzi di trasporto esistenti, fanno conoscere entro i successivi sessanta giorni le loro osservazioni alla giunta regionale, la quale trasmette comunque entro e non oltre i successivi novanta giorni al consiglio regionale, per l'approvazione, la proposta di delimitazione dei bacini di trasporto.

Qualora in sede di elaborazione del piano triennale di cui al successivo art. 6 emerga l'esigenza di modificare la delimitazione del bacino di trasporto, gli organismi comprensoriali interessati formulano le relative proposte al consiglio regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo precedente.

Art. 4.

Classificazione dei servizi automobilistici di linea

Si intendono per servizi automobilistici di linea quelli disposti a favore del pubblico, ad offerta indiscriminata anche rivolta a fasce omogenee di utenti, che si svolgono in modo continuativo o periodico su itinerari ed a orari fissi.

I servizi automobilistici di cui al comma precedente sono classificati in linee regionali, linee di bacino e linee urbane.

Sono linee regionali quelle che soddisfano relazioni principali di traffico che interessano più bacini.

Sono linee di bacino quelle che si svolgono all'interno di un solo bacino di trasporto o che vi appartengano funzionalmente, anche se si svolgono in parte sul territorio di un bacino limitrofo.

Sono linee urbane quelle che si svolgono all'interno di un solo comune caratterizzate, di norma, da altre frequenze e brevi intervalli tra le fermate.

Il servizio urbano di trasporto è distinto da quello di bacino, ma è con esso coordinato.

Art. 5.

Competenze degli organi regionali e infraregionali

Nell'ambito della ripartizione dei compiti di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge il consiglio regionale delibera:

a) i criteri, gli indirizzi e i vincoli per la formulazione e la valutazione dei piani di trasporto di bacino e per il coordinamento tra i diversi modi di trasporto;

b) i piani per la rete delle linee regionali e delle infrastrutture di trasporto di interesse della Regione;

c) i criteri e le forme di gestione delle linee regionali;

d) gli indirizzi generali di politica tariffaria;

e) le procedure di scelta dei modi per la produzione dei servizi di bacino ed i capitolati generali relativi alle convenzioni di cui al successivo art. 13 per la gestione dei servizi stessi;

f) la determinazione degli interventi finanziari globali annuali della Regione da erogare ai singoli consorzi di bacino di cui al successivo art. 9, nonchè la determinazione dei criteri di erogazione degli stessi.

Spettano alla giunta regionale:

a) il coordinamento delle attività dei consorzi di cui al successivo art. 9;

b) la vigilanza sugli autoservizi di linea;

c) la determinazione delle modalità di esercizio e delle tariffe delle linee regionali;

d) la predisposizione, entro il 30 aprile di ogni anno, del conto consolidato della gestione dei servizi di trasporto di propria competenza relativa all'anno precedente;

e) le funzioni amministrative inerenti all'attuazione della legge non demandati ad altri organi della Regione e non delegate ad altri enti.

Spetta agli organismi comprensoriali o ai consorzi comprensoriali, ove costituiti, formulare ai sensi dell'art. 16 della legge 15 aprile 1972, n. 52, in quanto applicabile, le indicazioni d'interesse del comprensorio inerenti:

a) al piano dei trasporti del rispettivo bacino, in conformità ai criteri e agli indirizzi della Regione;

b) agli interventi ritenuti necessari per adeguare la rete delle infrastrutture di trasporto ai compiti ad essa assegnati.

Art. 6.

Piano dei trasporti di bacino

Il piano dei trasporti di bacino ha validità di un triennio e viene attuato mediante programmi annuali.

Entro un anno dalla delimitazione definitiva dei bacini di trasporto prevista dal precedente art. 3, le assemblee degli organismi comprensoriali interessati o i rispettivi consorzi, ove costituiti, formulano e trasmettono alla giunta regionale le indicazioni relative alla prima formulazione del piano dei trasporti di ogni singolo bacino.

Il piano dei trasporti di bacino e le sue varianti sono deliberati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, anche in carenza delle indicazioni di cui al secondo comma; i programmi annuali sono deliberati dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

In occasione dell'adozione del programma annuale possono essere apportate al piano varianti allo scopo di adattarlo ai mutamenti della domanda di trasporto.

Art. 7.

Contenuto del piano dei trasporti di bacino

Il piano dei trasporti di bacino deve contenere:

a) la rete delle linee di bacino, l'indicazione delle linee regionali ritenute necessarie alla gestione integrata con le linee di bacino, nonchè l'integrazione nella rete delle linee sostitutive di ferrovie e tranvie sulla base dello schema generale della mobilità risultante dai piani territoriali comprensoriali e regionali;

b) l'indicazione delle modalità di produzione dei servizi sulla base dei criteri di cui al successivo art. 8;

c) il programma economico e finanziario, nonchè l'indicazione delle risorse e delle corrispondenti fonti di reperimento necessarie per assicurare lo svolgimento dei servizi previsti;

d) il programma annuale o i programmi annuali di esercizio ripartiti per unità di produzione con la previsione degli eventuali disavanzi e del modo per farvi fronte.

Nel caso in cui la predisposizione e la proposta del piano dei trasporti di bacino sia stata delegata ai consorzi di bacino ai sensi del successivo art. 11 lettera *a*), il piano stesso deve contenere anche:

e) l'individuazione delle imprese alle quali è affidata la produzione dei servizi di bacino ai sensi del successivo art. 13;

f) il piano finanziario per la costituzione e il funzionamento delle imprese di cui alla precedente lettera *e*) e il piano patrimoniale di primo impianto.

Art. 8.

Ambito territoriale di gestione

Il bacino di trasporto è l'ambito territoriale per la gestione unitaria delle linee di bacino.

La produzione del servizio all'interno di ciascun bacino può essere organizzata mediante una o più unità di produzione nei modi previsti dal successivo art. 13, in funzione delle economicità della conduzione, tenuto conto altresì dell'ampiezza e della particolare conformazione del bacino.

La gestione del servizio urbano di cui al sesto comma del precedente art. 4 è distinta da quella del bacino.

Art. 9.

Consorzio di bacino

Nell'ambito di ciascun bacino di trasporto la Regione promuove la costituzione volontaria ai sensi della legislazione vigente di un consorzio tra i comuni, le comunità montane e le provincie comprese nel bacino, avente lo scopo di esercitare le funzioni proprie o delegate ai sensi della presente legge.

Art. 10.

Procedura per la formazione dei consorzi di bacino

Entro venti giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare di delimitazione dei bacini di trasporto il presidente della giunta regionale convoca per ogni bacino la assemblea dei sindaci, dei presidenti delle comunità montane e delle provincie.

L'assemblea elegge nella stessa seduta un comitato per la formulazione dello statuto del consorzio, da adottarsi dalle assemblee dei singoli enti partecipanti entro i successivi sessanta giorni.

Lo statuto è approvato dal consiglio regionale previa verifica della sua conformità alle finalità e ai principi della presente legge.

Art. 11.

Delega ai consorzi di bacino

Ai consorzi di bacino, regolarmente costituiti in armonia con i principi della presente legge, sono delegate ai sensi dell'art. 69 dello statuto regionale le seguenti funzioni amministrative:

a) la predisposizione e la proposta del piano dei trasporti di cui al precedente art. 6, ivi compresa la formulazione dei piani annuali e pluriennali di investimento per lo sviluppo e il miglioramento dei trasporti di bacino;

b) l'organizzazione delle linee di bacino;

c) la determinazione delle tariffe in conformità ai criteri ed agli indirizzi emanati dalla Regione;

d) l'approvazione dei programmi di esercizio delle imprese di produzione dei servizi, nel quadro della massima economicità di gestione assunta come vincolo;

e) la vigilanza sull'applicazione delle norme di legge e delle prescrizioni di esercizio da parte delle imprese produttrici del servizio, ferme restanti le attribuzioni degli organi dello Stato.

La delega delle funzioni sopra elencate viene disposta con provvedimento del consiglio regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla costituzione degli organismi direttivi del consorzio.

Art. 12.

Piano e gestione delle linee regionali

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva il piano della rete delle linee regionali nonchè i criteri di gestione delle stesse.

La Regione, nel quadro della massima economicità di gestione assunta come vincolo, provvede alla produzione dei servizi regionali delegandola ai consorzi maggiormente idonei ad effettuare i servizi in relazione alle caratteristiche funzionali e territoriali delle singole linee da gestire oppure direttamente mediante apposita azienda da costituirsi mediante legge regionale.

I rapporti tecnici e finanziari inerenti alle delegazioni di cui al precedente comma saranno definiti dal consiglio regionale, sentiti i consorzi interessati.

Art. 13.

Produzione dei servizi di bacino

Il consorzio, nel quadro della massima economicità di gestione assunta come vincolo, può provvedere alla produzione dei servizi di bacino, ed eventualmente di quelli di cui allo articolo precedente, direttamente a mezzo di impresa pubblica da costituirsi ai sensi dell'art. 21 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, oppure mediante affidamento sulla base di convenzione regolata dai capitolati generali deliberati dal consiglio regionale ai sensi del precedente art. 5, lettera *e*), a:

a) impresa pubblica costituita ai sensi dell'art. 2 del predetto testo unico;

b) impresa esercitata. La società a partecipazione pubblica nella misura di almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale;

c) cooperativa di trasporto di persone;

d) impresa esercitata da società privata.

Art. 14.
Gestione dei servizi urbani

La produzione dei servizi urbani di cui al sesto comma del precedente art. 4, ove non venga svolta in economia ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, è affidata di regola ad un'azienda speciale costituita ai sensi dell'art. 2 dello stesso testo unico.

Restano ferme le attribuzioni conferite in materia ai comuni dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Art. 15.
Coordinamento dei servizi urbani con i servizi di bacino

I servizi urbani devono coordinarsi con i servizi di bacino che si svolgono nella stessa area.

Il programma di coordinamento è fissato annualmente dal consorzio di bacino d'intesa con il comune o con i comuni titolari del servizio urbano.

Art. 16.
Servizi sussidiari collaterali

Nell'ambito dei bacini di trasporto, oltre ai servizi di linea, possono essere svolti dalle imprese di produzione del servizio anche servizi collaterali e sussidiari quali trasporti turistici o speciali, noleggio, gestione dei parcheggi e di stazioni di servizio e similari.

Il consorzio di bacino stabilisce le norme alle quali le imprese di produzione debbono attenersi nello svolgimento di tali servizi, lasciando alle imprese medesime piena autonomia operativa, con il solo vincolo della redditività.

Gli utili derivanti da questa attività sono computati ai fini della copertura dei disavanzi dei servizi di linea.

Art. 17.
Interventi finanziari della Regione

La Regione, ai fini dell'attuazione dei piani dei trasporti di bacino, concorre all'attività dei consorzi cui siano state conferite le deleghe ai sensi del precedente art. 11 con contributi destinati:

a) alla formazione e all'aggiornamento dei piani di trasporto;

b) agli investimenti patrimoniali;

c) alla copertura dei disavanzi di esercizio.

Art. 18.
Misure e procedure per la concessione dei contributi regionali

I contributi relativi ai punti *a)* e *c)* dell'articolo precedente sono erogati:

a) per la formazione dei piani di trasporto e per l'esercizio delle altre funzioni delegate, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile in base a parametri fissati con deliberazione della giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare;

b) per concorrere alla copertura dei disavanzi d'esercizio, limitatamente al disavanzo annuale riconosciuto dalla Regione in sede di approvazione dei piani di trasporto di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Alla determinazione degli oneri di cui al precedente comma nonchè di quelli conseguenti alle delegazioni di cui al precedente art. 12 si provvede annualmente in sede di approvazione dei bilanci regionali di competenza ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

La determinazione dei contributi e l'ammontare degli stanziamenti necessari per gli investimenti patrimoniali previsti al punto *b)* dell'articolo precedente, relativi a impianti fissi, materiale rotabile e similari, sono stabiliti con legge regionale.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dal presente articolo i consorzi di bacino presentano entro il 30 giugno di ogni anno i programmi annuali previsti dal primo comma del precedente art. 6; la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, approva i piani di riparto entro il 30 novembre.

Art. 19.
Erogazione dei contributi

I contributi di cui ai precedenti articoli 17 e 18 sono corrisposti a ciascun consorzio con decreto attuativo del presidente della giunta o dall'assessore competente, se delegato:

a) per i piani di trasporto in un'unica soluzione;

b) per gli investimenti patrimoniali in coincidenza con le scadenze delle rate di ammortamento dei mutui o per stati d'avanzamento;

c) per la copertura dei disavanzi di gestione in semestralità anticipate.

I contributi di cui alla lettera *b)* del comma precedente sono corrisposti globalmente sulla base della spesa risultante dai programmi di investimento approvati dalla Regione, lasciando al consorzio il compito di ripartirli tra i diversi impieghi previsti, con l'obbligo del rendiconto.

Art. 20.
Formazione delle risorse per i consorzi di bacino

Allo scopo di provvedere al funzionamento dei servizi di bacino, il consorzio dispone delle seguenti risorse:

a) i prodotti del traffico e dei servizi sussidiari;

b) i contributi regionali di cui al precedente art. 18;

c) il concorso finanziario degli enti che fanno parte del consorzio;

d) eventuali contribuzioni provenienti da imprese industriali e commerciali.

Le risorse di cui alla lettera *d)* del comma precedente, si aggiungono ai contributi regionali.

Art. 21.
Cessazioni delle concessioni

Alla naturale scadenza dell'anno che sarà indicato, per ogni singolo bacino, nel piano dei trasporti approvato dal consiglio regionale ai sensi del precedente art. 6, terzo comma, su proposta dei consorzi di bacino ai quali sia stata conferita la delega di cui al precedente art. 11, cesseranno nell'ambito del bacino stesso, le concessioni d'autoservizi di trasporto pubblico di competenza della Regione in esercizio ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e la produzione del servizio sarà effettuata nei modi previsti dal precedente art. 13.

Per il rilievo delle attrezzature fisse e del materiale rotabile delle ditte concessionarie si applicano le disposizioni di cui all'articolo successivo.

Art. 22.
Rilievo di attrezzature fisse e materiale rotabile

Qualora nel piano della rete delle linee regionali di cui al precedente art. 12 e nei piani dei trasporti di bacino formati dai consorzi di bacino, cui sia stata conferita la delega ai sensi del precedente art. 11, sia prevista l'utilizzabilità totale o parziale delle attrezzature fisse e del materiale rotabile inerente alle concessioni destinate a cessare, i concessionari possono richiedere il rilievo di detti beni da parte della Regione o dei consorzi di bacino per un corrispettivo pari al valore di scambio secondo lo stato d'uso.

La richiesta di rilievo dei beni di cui al comma precedente può essere presa in considerazione qualora contenga la dichiarazione di consenso del concessionario a rimettere la determinazione del corrispettivo al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente dall'ente interessato e dal concessionario, ed il terzo nominato di comune accordo dagli altri due o, in mancanza, dal presidente della corte d'appello di Milano nelle forme di cui all'art. 80, secondo comma, del codice di procedura civile.

Dall'importo del corrispettivo sarà detratto l'ammontare dei contributi eventualmente erogati in precedenza al concessionario dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici per l'acquisto dei beni rilevati.

Art. 23.
Esercizio delle funzioni amministrative

Fino al conferimento delle deleghe delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 11 ai consorzi di bacino, le funzioni amministrative medesime rimangono in capo alla

Regione che le esercita nell'ambito della disciplina di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, fatte salve le modificazioni inerenti il rilascio delle concessioni, di cui ai successivi articoli 25 e 26.

Art. 24.
Domande relative alle concessioni

Le domande per il rilascio di nuove concessioni o per modifiche di quelle in atto relative ad autoservizi pubblici di linea di competenza regionale sono indirizzate al presidente della giunta regionale, e debbono contenere i seguenti dati: il tracciato della linea, le fermate, gli orari, le tabelle di frequenza, la compatibilità e la opportunità di integrazione con gli altri servizi di trasporto, le tariffe ordinarie e preferenziali, i documenti di viaggio previsti.

Deve essere altresì allegato un piano economico contenente la specifica delle previsioni dei costi e dei ricavi di esercizio nonchè l'indicazione degli autoveicoli con i quali verrà effettuato il servizio.

Art. 25.
Procedure per il rilascio e le modifiche delle concessioni

Il rilascio e le modifiche delle concessioni di cui al precedente articolo sono deliberati dalla giunta regionale previo parere degli organismi comprensoriali interessati o dei consorzi comprensoriali, ove costituiti e dei consorzi di trasporto esistenti.

A tale scopo l'assessore regionale ai trasporti, d'intesa con il consiglio direttivo del compresorio interessato, promuove una conferenza di servizio con la partecipazione dell'assessore stesso o di un suo delegato, dei rappresentanti degli enti locali interessati dalla linea, dei consorzi di trasporto esistenti, di un rappresentante dell'azienda che ha richiesto la concessione, delle altre aziende concessionarie di servizio di pubblico trasporto nel medesimo bacino, nonchè dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tale conferenza di servizio, tenuto conto dell'equilibrio tecnico-economico del complesso dei servizi nell'area interessata, anche con riguardo alla distribuzione delle linee tra i concessionari, ha lo scopo di verificare:

a) le ragioni di interesse pubblico per la istituzione o il permanere della linea;

b) la possibilità di coordinare la linea oggetto dell'istruttoria con altre linee interferenti o altri servizi di trasporto, l'opportunità di eliminare divieti di carico e di servizio fra le linee afferenti a diverse concessioni, di adottare tariffe unificate e di attuare il riconoscimento reciproco dei titoli di viaggio allo scopo di incrementare le utenze e diversificare i servizi in modo aderente alle esigenze degli utenti;

c) l'armonizzazione degli orari di tutti i servizi.

La conferenza di servizi o di cui al presente articolo sostituisce la riunione compartimentale prevista dalla circolare ministeriale 18 luglio 1955, n. 326.

Art. 26.
Modifiche delle concessioni in atto

La giunta regionale ha facoltà di introdurre nel corso dell'anno, variazioni nel percorso e nel programma di esercizio delle singole linee concesse, in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più linee anche di aziende diverse e in dipendenza di motivate esigenze dell'utenza.

In questo quadro la giunta regionale può anche adottare provvedimenti per l'istituzione di nuovi servizi o per la soppressione di servizi esistenti e formulare programmi unitari per più linee di una stessa area.

Tutti i provvedimenti previsti dai commi precedenti sono vincolanti per le aziende concessionarie e possono essere adottati anche su richiesta motivata degli enti locali interessati.

Art. 27.
Adeguamento delle concessioni al piano dei trasporti

Qualora per un bacino di trasporto il consiglio regionale abbia deliberato, prima del conferimento delle deleghe ai consorzi di bacino ai sensi del precedente art. 11, il piano dei trasporti di cui al precedente art. 6, il rilascio di nuove concessioni o di modifiche sostanziali di quelle esistenti, deve avvenire secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 24, 25 e 26, e comunque in coerenza con le indicazioni del piano dei trasporti.

Per l'attuazione del piano dei trasporti di bacino e in base ai programmi annuali di attuazione del medesimo, la giunta regionale può adottare provvedimenti per la cessazione delle concessioni relative alle linee interessate al piano nonchè adottare provvedimenti conseguenti per la assegnazione di nuove concessioni secondo le modalità previste dal precedente art. 25. A tal fine la concessione può essere rilasciata congiuntamente per più linee, richieste o già in precedenza assentite ad un medesimo concessionario.

Art. 28.
Contributi di esercizio

Salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 9 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 43, e fino all'attuazione delle deleghe di cui all'art. 11 della presente legge, la giunta regionale eroga alle imprese concessionarie di autoservizi pubblici di linea di competenza regionale contributi di esercizio.

I contributi di cui al comma precedente sono assegnati secondo criteri parametrici e modalità di erogazione che saranno fissati con deliberazione del consiglio regionale e sulla base della somma attribuita al bacino di appartenenza della linea, determinata al momento della approvazione del piano di bacino.

Il riparto dei contributi previsti dal presente articolo è deliberato dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare entro il 30 novembre di ogni anno: l'erogazione dei contributi è disposta con decreto attuativo del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 29.
Erogazione dei contributi di cui all'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 43

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 43, è disposta su decreto attuativo del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 gennaio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 26 gennaio 1977, prot. n. 21502/1396*).

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. **11.**

Norme per la formazione del piano regionale di edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina le procedure e istituisce gli organi di studio, consultazione e partecipazione per l'adempimento, in conformità dei principi statutari, dei compiti regionali nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate nella programmazione regionale e nelle previsioni del piano territoriale, la regione Lombardia:

a) predispone il piano di settore, articolato in programmi pluriennali e annuali di intervento;

b) definisce fabbisogni e localizzazioni nell'adempimento dei compiti affidati alla Regione nell'ambito dei programmi nazionali;

c) emana leggi e promuove iniziative per attuare l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree ed il recupero del patrimonio edilizio esistente;

d) promuove interventi nel settore creditizio per garantire maggiori disponibilità finanziarie sia agli enti locali sia agli operatori pubblici e privati operanti nel settore della casa;

e) promuove studi e sperimentazioni per indirizzare la evoluzione tipologica e lo sviluppo tecnologico nel settore della edilizia abitativa;

f) formula proposte di leggi e di provvedimenti da adottarsi a livello nazionale.

Art. 2.

Ai fini della predisposizione del piano e dei programmi previsti dall'art. 1 della presente legge la giunta regionale costituisce un apposito comitato di assessori presieduto dall'assessore ai lavori pubblici.

Del comitato devono in ogni caso far parte i componenti della giunta incaricati della programmazione e del piano territoriale, dell'urbanistica e dei trasporti.

E' compito del comitato:

a) proporre alla giunta programmi, piani, leggi, provvedimenti ed iniziative di cui all'art. 1 della presente legge;

b) sovraintendere a tutte le attività connesse alla iniziativa della Regione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e controllarne la realizzazione;

c) programmare, dirigere e coordinare studi, ricerche, indagini e sperimentazioni.

Il comitato deve presentare al consiglio regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica in Lombardia e dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulla acquisizione e urbanizzazione delle aree, sulle costruzioni realizzate dai diversi operatori, sui costi accertati e sui mezzi economico-finanziari impiegati, nonchè sui programmi in corso di realizzazione da parte di comuni, di enti e di privati.

Art. 3.

Il comitato di cui all'articolo precedente si avvale di un gruppo di lavoro che opera in collegamento con gli uffici di programmazione della giunta regionale.

Del gruppo fanno parte funzionari della giunta regionale addetti ai servizi generali ed ai servizi di settore dipedenti dagli assessori componenti il comitato.

Il coordinatore del gruppo è nominato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici e svolge i compiti di segreteria del comitato.

Art. 4.

Per le indagini e le ricerche necessarie il comitato interassessorile si avvale di norma del consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari e dell'Istituto regionale di ricerca: a tal fine un rappresentante di questi enti partecipa ai lavori del gruppo di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Il comitato interassessorile predispone la proposta del piano e dei programmi di intervento assicurando la partecipazione degli enti locali e degli operatori interessati, mediante consultazioni dirette nonchè con il concorso degli organismi previsti a livello comprensoriale dalla legislazione regionale in materia di programmazione e con la collaborazione della consulta di cui al successivo art. 6.

Il comitato interassessorile provvede a definire:

1) i compiti da affidare agli organismi comprensoriali per quanto concerne l'acquisizione, l'elaborazione e la valutazione delle esigenze locali, nonchè per quanto attiene alle altre funzioni istruttorie;

2) i criteri per la definizione e la localizzazione degli interventi di competenza regionale;

3) le indicazioni per la formulazione di piani e programmi di cui alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, e per il loro coordinamento a livello regionale;

4) le modalità e gli indirizzi per l'esercizio delle deleghe previste dall'art. 69 dello statuto regionale in conformità alle disposizioni dell'art. 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52.

Art. 6.

Per acquisire l'apporto di competenze specializzate e per stabilire un raccordo permanente con le forze sociali ed economiche operanti nel settore è istituita la consulta regionale per l'edilizia residenziale pubblica.

La consulta regionale è presieduta dall'assessore ai lavori pubblici che la convoca sentita la commissione consiliare competente.

Della consulta fanno parte:

a) il presidente del consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari della Lombardia, e due membri designati dal consorzio stesso;

b) tre membri designati dalla federazione unitaria regionale CGIL-CISL-UIL;

c) tre membri designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dell'utenza a livello regionale;

d) un membro designato dall'associazione regionale dei costruttori edili;

e) un membro designato da ciascuna delle tre associazioni regionali delle cooperative edilizie maggiormente rappresentative;

f) un membro designato dalla società per azioni Finlombarda;

g) un membro designato dalla associazione lombarda degli industriali, in rappresentanza dei produttori di componenti e servizi per l'edilizia;

h) un membro designato dalla commissione regionale per i centri storici di cui alla legge regionale 20 giugno 1975, n. 96, e alla deliberazione della giunta regionale n. 12895 del 18 marzo 1975;

i) un membro designato dalla federazione lombarda della proprietà edilizia.

Ai lavori della consulta hanno facoltà di partecipare i componenti della commissione consiliare competente ed il gruppo di lavoro di cui al precedente art. 3.

Ai lavori della consulta possono essere invitati i rappresentanti di organismi professionali, tecnico-scientifici e culturali interessati al settore nonchè di istituti universitari.

La consulta è nominata e costituita con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 7.

Il consiglio regionale delibera un primo programma di interventi in materia di edilizia residenziale pubblica con i seguenti contenuti:

a) l'analisi per ambiti comprensoriali della situazione abitativa e del relativo fabbisogno da soddisfare sia con nuove abitazioni, sia con il recupero del patrimonio edilizio esistente;

b) la localizzazione, graduata secondo ordini di priorità, degli interventi per l'edilizia sovvenzionata, agevolata, convenzionata, da attuarsi in base ai programmi nazionali e regionali;

c) la predisposizione di una convenzione tipo in attuazione dei programmi di nuova edilizia convezionata e agevolata nonchè una convenzione tipo per gli interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio esistente;

d) provvedimenti finalizzati all'acquisizione di aree e di immobili ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e alla relativa urbanizzazione;

e) provvedimenti per l'unificazione delle normative edilizie relative agli interventi di edilizia residenziale pubblica;

f) nuove procedure per l'approvazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e delle loro varianti e dei programmi di attuazione ai sensi dell'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

g) provvedimenti per il prefinanziamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica e dei relativi costi di progettazione, nonchè contributi per il recupero del patrimonio edilizio esistente e per la sperimentazione tipologica e tecnologica;

h) provvedimenti per la predisposizione dei requisiti tecnologici ed economici, nonchè dei livelli di affidabilità dei componenti edilizi per interventi di edilizia residenziale pubblica;

i) provvedimenti per la formulazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata.

Art. 8.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, definisce preliminarmente gli indirizzi programmatici e i criteri tecnici per gli interventi e i provvedimenti di cui all'articolo precedente e li trasmette alle commissioni comprensoriali di cui al successivo art. 9.

Le commissioni compresoriali trasmettono alla giunta regionale le proposte relative agli interventi, formulate in base agli indirizzi e ai criteri suddetti ed articolate secondo ordini di priorità.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la consulta di cui al precedente art. 6, propone al consiglio regionale il programma di cui all'articolo precedente.

Art. 9.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, i presidenti degli organismi comprensoriali nominano, costituiscono e presiedono commissioni comprensoriali delle quali fanno parte i membri del consiglio direttivo dell'organismo comprensoriale, rappresentanti a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e della utenza maggiormente rappresentative, delle associazioni delle cooperative di abitazione, delle associazioni dei costruttori edili, degli istituti autonomi per le case popolari e dei consorzi di comuni per l'edilizia economica e popolare ove costituiti.

Nel caso in cui all'entrata in vigore della presente legge non sia ancora avvenuta l'elezione del presidente dell'organismo comprensoriale, la commissione sarà nominata e costituita dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente. In tal caso essa sarà presieduta dal sindaco del comune sede provvisoria dell'organismo comprensoriale e ne faranno parte: i presidenti delle provincie e delle comunità montane membri dell'assemblea o loro delegati; non meno di cinque sindaci dei comuni del comprensorio, o loro delegati, scelti in modo che sia assicurata la presenza delle diverse componenti politiche; un rappresentante di ciascuno degli enti e delle associazioni di cui al precedente comma.

Il presidente dell'organismo comprensoriale o il sindaco del comune sede provvisoria del comprensorio sono responsabili dell'adempimento dei compiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 gennaio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *dicembre* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 26 *gennaio* 1977, *prot. n.* 21802/1397).

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. **12.**

Modificazione all'art. 25 della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26: norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 25 della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26, è sostituito dal seguente:

Il consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare l'indizione di *referendum* consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.

La deliberazione del consiglio regionale che determina la effettuazione del *referendum* consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonchè l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il *referendum*.

I progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, che il consiglio regionale ritenga proponibili, sono sottoposti al *referendum* consultivo delle popolazioni interessate.

Al *referendum* indetto per l'istituzione di un nuovo comune o per il mutamento della circoscrizione comunale partecipano soltanto gli elettori della frazione che abbia chiesto di essere eretta in comune autonomo, o di quella frazione o borgata o porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno allo altro comune.

Il presidente della giunta regionale indice, con proprio decreto, il *referendum* consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare o della proposta di legge, di cui ai precedenti commi, da parte della presidenza del consiglio regionale.

La data di effettuazione del *referendum* è fissata a norma dell'art. 9, secondo comma, della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 gennaio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *dicembre* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 26 *gennaio* 1977, *prot. n.* 20103/1398).

(1681)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771170)